Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 gennaio 1981** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due richieste di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 gennaio 1981 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da undici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete che siano abrogati gli articoli 1 e 1 bis del decreto-legge n. 12 del 1° febbraio 1977 recante il titolo "Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 dell'1 febbraio 1977 e convertito in legge dall'art. 1 della legge n. 91 del 31 marzo 1977 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 2 aprile 1977 ? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Cavour 185, presso Democrazia proletaria.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 gennaio 1981 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da undici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete che siano abrogati gli articoli 28 1° comma limitatamente alle parole "locali delle associazioni sindacali nazionali", 35 1° comma limitatamente alle parole "di quindici" e "di cinque" e 2° comma limitatamente alle parole "di quindici" e "di cinque", e 37 limitatamente alle parole "dagli altri enti", della legge n. 300 del 20 maggio 1970, recante il titolo "Norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 27 maggio 1970 ? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Cavour 185, presso Democrazia proletaria.

(282)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **946**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 140 e 141, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 140. — La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto di igiene di questa Università e conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Viene ammessa soltanto l'iscrizione al terzo corso di altro orientamento dopo aver conseguito il diploma di uno degli orientamenti previsti.

Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 141. — Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente:

a) sanità pubblica;
b) igiene e tecnica ospedaliera;
c) igiene del lavoro;
d) igiene e medicina scolastica;
e) laboratorio.

Il piano di studi è il seguente:

I BIENNIO

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;
educazione sanitaria;
psicologia;
microbiologia e immunologia I;
parassitologia;
epidemiologia generale e metodologia;
profilassi generale;
sociologia medica ed antropologia culturale.

2° *Anno*:

microbiologia ed immunologia II;
patologia e clinica delle malattie infettive;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;
patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;
demografia e statistica sanitaria;
legislazione e programmazione sanitaria.

II BIENNIO

a) *Orientamento di sanità pubblica.*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene dell'età evolutiva;
igiene del lavoro;
igiene dell'assistenza dell'anziano.

4° *Anno*:

igiene dell'edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene ospedaliera;
organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;

medicina di comunità;
economia sanitaria;
elementi di diritto amministrativo.

b) *Orientamento di igiene e tecnica ospedaliera.*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
organizzazione e funzionamento degli ospedali I;
elementi di diritto e legislazione ospedaliera.

4° *Anno*:

organizzazione e funzionamento degli ospedali II;
compiti ed attribuzioni della direzione sanitaria;
formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;
programmazione ospedaliera e medicina di comunità;
assistenza psichiatrica;
aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo;
aspetti economici della gestione ospedaliera.

c) *Orientamento di igiene del lavoro.*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;
tecnica ed economia degli impianti industriali;
tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
elementi di fisica applicata all'igiene;
igiene dell'ambiente di lavoro I.

4° *Anno*:

igiene dell'ambiente di lavoro II;
elementi di diritto e legislazione del lavoro;
psicologia del lavoro;
prevenzione degli infortuni;
politica del territorio e insediamenti industriali;
igiene del lavoro e medicina di comunità.

d) *Orientamento di igiene e medicina scolastica.*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
clinica delle malattie dell'età evolutiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
auxologia normale e patologica;
psicologia dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

servizi di medicina scolastica;
edilizia e arredamento scolastico;
elementi di pedagogia;
assistenza parascolastica;
educazione sanitaria nella scuola;
legislazione scolastica;
igiene mentale.

c) *Orientamento di laboratorio.*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I;
microscopia applicata all'igiene;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I.

4° *Anno*:

metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II;
ispezione e controllo degli alimenti;
elementi di informatica.

Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale verranno sostenuti alla fine di detti insegnamenti.

I corsi saranno completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti:

Materie complementari:

automazione del sistema ospedaliero;
biochimica applicata;
climatologia;
diritto sanitario internazionale;
elementi di medicina legale;
genetica umana;
geologia applicata all'igiene;
idrologia;
igiene dei climi tropicali;
igiene dei trasporti;
igiene militare;
igiene rurale;
istituzione di matematica;
micologia;
radioprotezionistica;
ispezione delle carni.

A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea dell'Università degli studi di Trieste.

I corsi sono integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a tre mesi, da svolgersi durante il secondo biennio.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno: per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, gli allievi devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 2.

Dopo l'art. 171, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in oncologia.

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 172. — La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica dell'Università di Trieste e conferisce il diploma di specializzazione in oncologia.

Art. 173. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 174. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

Art. 175. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 176. — Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 177. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 178. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

patologia generale dei tumori (I);
oncologia sperimentale (I);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (I);
epidemiologia dei tumori;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.

2° *Anno*:

patologia dei tumori (II);
oncologia sperimentale (II);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (II);
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio;
radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica (I);
oncologia chirurgica (I).

3° *Anno*:

oncologia medica (II);
oncologia chirurgica (II);
radioterapia dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
principi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.

La scuola provvederà inoltre ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti di:

oncologia otoiatrica e laringologica;
oncologia stomatologica;
oncologia del sistema nervoso centrale;
patologia dei tumori dell'apparato respiratorio;
terapia del dolore;
oncologia dermatologica;
oncologia dello scheletro e apparato locomotore;
oncologia urologica.

Art. 179. — Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno centoventi lezioni annuali, comprensive delle varie materie. Gli specializzandi hanno perciò obbligo di fare esercitazione pratica nei reparti, negli ambulatori e nei laboratori, oltre a seguire i corsi di lezioni ad essi impartiti. Il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame deve essere sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 180. — Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in oncologia sono così fissati:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
costo di libretto d'iscrizione o tesserino	»	1.500
tassa annuale di iscrizione	»	150.000
soprattassa esami di profitto	»	7.000
contributo opere sportive ed assistenziali	»	1.000
contributo biblioteca	»	10.000
contributo clinica e laboratorio . . .	»	48.000
prestazioni di segreteria	»	4.000
contributo di riscaldamento	»	3.000
tassa di diploma	»	6.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **947**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 56 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

endocrinologia pediatrica;
malattie metaboliche del bambino;
ematologia;
chirurgia sperimentale;
chirurgia d'urgenza;
corso di inglese scientifico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **948.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Bologna alla facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 658, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto commerciale II della facoltà di economia e commercio della Università di Bologna;

Visto il decreto rettorale dell'Università degli studi di Bologna n. 825 del 17 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti regionale di Bologna l'11 marzo 1978, registro n. 4, foglio n. 390, con il quale il posto assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 658 sopracitato, è stato trasferito alla prima cattedra di diritto commerciale della stessa facoltà ed Università, a decorrere dal 16 giugno 1977;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino, adottata il 15 maggio 1980, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di diritto commerciale della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna, adottata il 3 luglio 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto commerciale della facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di diritto commerciale I della facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna con il decreto rettorale n. 825 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Fabio Bortolotti e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla medesima cattedra della facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla seconda cattedra di diritto commerciale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 658, e successivamente trasferito con il decreto rettorale n. 825 del 17 giugno 1977, presso la prima cattedra omonima della stessa facoltà ed Università, è attribuito, unitamente al titolare dott. Fabio Bortolotti alla cattedra di diritto commerciale della facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1980.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della nave di salvataggio « Anteo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave di salvataggio « Anteo », viene iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 31 luglio 1980.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1980
Registro n. 38 *Difesa, foglio n.* 268

(200)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1980.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore di uso locale « RP 119 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore di uso locale « RP 119 », viene iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 28 luglio 1980.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1980
Registro n. 38 *Difesa, foglio n.* 269

(201)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1980.

Valore e caratteristiche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie « Il patrimonio artistico e culturale italiano » e dedicati alla mostra « Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del cinquecento ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto l'art. 3 del decreto interministeriale 8 agosto 1979 con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « Il patrimonio artistico e culturale italiano »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere due francobolli appartenenti alla suddetta serie, aventi come soggetto la mostra « Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del cinquecento »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1495 del 25 giugno 1980;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli appartenenti alla serie avente come tematica « Il patrimonio artistico e culturale italiano » e aventi come soggetto la mostra « Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del cinquecento », nel valore unico da L. 170.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14; foglio: quindici esemplari per ogni soggetto; il foglio è completato da quindici rettangoli dentellati, del formato carta di mm 30 × 40, riproducenti lo stemma dei Medici e la leggenda « FIRENZE E LA TOSCANA DEI MEDICI NELL'EUROPA DEL CINQUECENTO »; quadricromia.

Le vignette riproducono due opere appartenenti al periodo mediceo, e precisamente:

il tondo dipinto dal Vasari nel soffitto della sala di Cosimo I in Palazzo Vecchio, a Firenze, raffigurante « Cosimo I fra i suoi artisti »;

una sfera armillare conservata al museo delle scienze in Firenze.

Sono comuni ai due francobolli le leggende « FIRENZE E LA TOSCANA DEI MEDICI NELL'EUROPA DEL CINQUECENTO », « ITALIA » e l'indicazione del valore « 170 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1980

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1980
Registro n. 32 *Poste, foglio n.* 92

(247)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1980.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 21615 del 7 novembre 1980 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di 10 punti a decorrere dal 1° novembre 1980;

Visti i precedenti decreti ministeriali, con i quali venivano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e in particolare l'ultimo del 2 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° novembre 1980, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia e ai lavoratori addetti alle pulizie con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

portieri 381,00
addetti alle pulizie 357,50

2ª *Zona* (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania escluso Napoli, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia escluso Palermo):

portieri 327,50
addetti alle pulizie 307,50

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(264)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1980.

Assegnazione al comune di Santa Maria Capua Vetere di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Santa Maria Capua Vetere in data 29 luglio 1980 intesa ad ottenere l'assegnazione al comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto ministeriale n. 17200 in data 23 aprile 1980 con il quale sono stati determinati i criteri per l'esercizio di detta facoltà;

Constatato che, ai sensi del citato decreto ministeriale il comune si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Santa Maria Capua Vetere un segretario comunale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto della provincia di Caserta è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 dicembre 1980

Il Ministro: ROGNONI

(240)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1980.

Assegnazione al comune di Lucera di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Lucera in data 16 settembre 1980 intesa ad ottenere l'assegnazione al comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto ministeriale n. 17200 in data 23 aprile 1980 con il quale sono stati determinati i criteri per l'esercizio di detta facoltà;

Constatato che, ai sensi del citato decreto ministeriale il comune si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Lucera un segretario comunale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto della provincia di Foggia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 dicembre 1980

Il Ministro: ROGNONI

(239)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1981.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli straordinari dovute dalla S.p.a. Pan Electric mediterranea, in Alghero.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza prodotta dalla S.p.a. Pan Electric mediterranea, con sede in Alghero, con la quale la predetta società chiede la sospensione della riscossione — e la successiva rateazione — del carico di L. 569.113.210, afferente le ritenute alla fonte dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate sulle retribuzioni corrisposte nel 1979 al personale dipendente ed iscritte, unitamente ai relativi interessi e soprattasse, nei ruoli straordinari posti in riscossione alla scadenza di novembre 1980, adducendo di trovarsi nell'impossibilità di far fronte al pagamento, in unica soluzione, del predetto rilevante importo e facendo presente che la prosecuzione delle procedure esattoriali intraprese per il recupero coattivo del menzionato carico determinerebbe la cessazione dell'attività aziendale e la conseguente perdita del posto di lavoro per gli 850 dipendenti;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma, introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario, ammontante complessivamente a L. 569.113.210 dovuto dalla S.p.a. Pan Electric mediterranea è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di febbraio 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Sassari è incaricato della esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta condizionata alla prestazione, entro il termine che sarà fissato dall'intendente di finanza di Sassari, di idonea garanzia, ove gli atti esecutivi posti in essere dall'esattore sui beni immobili e strumentali della società non garantiscano il credito erariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(238)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'ente morale « Centro di formazione ed iniziativa comunitaria Europa », in Torino, ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti, il 2 dicembre 1980, registro n. 19 Interno, foglio n. 95, l'associazione « Centro di formazione ed iniziativa comunitaria Europa », in Torino, è stata autorizzata, su proposta del Ministro dell'interno, ad acquistare un immobile sito in Torino, via Sanfront n. 10.

(252)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IRIL di Pordenone, e prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IRIL di Pordenone, e prolungata al 26 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. International Leather Goods, con sede in Lavanella Becarpi - Montevarchi (Arezzo), è prolungata al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. International Leather Goods, con sede in Lavanella Becarpi - Montevarchi (Arezzo), è prolungata al 7 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bustese industrie riunite di Olgiate Olona (Varese), è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bustese industrie riunite di Olgiate Olona (Varese), è prolungata al 23 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, con sede in Milano, è prolungata al 26 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, stabilimento di Figino Serenza (Como), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980 è prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 28 agosto 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 28 agosto 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 31 gennaio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newteam di S. Vito al Tagliamento (Pordenone), è prolugata al 13 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newteam di S. Vito al Tagliamento (Pordenone), è prolungata al 12 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Calderini Vincenzo & C. S.r.l. in Mugnano di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 febbraio 1980 all'11 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Calderini Vincenzo & C. S.r.l. in Mugnano di Napoli, è prolungata al 9 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. First International Company di Rovereto (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1979 al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. First International Company di Rovereto (Trento), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 21 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. First International Company di Rovereto (Trento), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1980 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 marzo 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1980 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 marzo 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministerale 18 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore pastaio e molitorio operanti in provincia di Sassari è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore pastaio e molitorio operanti in provincia di Sassari è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore pastaio e molitorio operanti in provincia di Sassari è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. La metalli industriale, stabilimento di Villa Carcina (Brescia), è prolungata al 13 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. La metalli industriale, stabilimento di Villa Carcina (Brescia), è prolungata all'11 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orlificio partenopeo di Afragola (Napoli), è prolungata al 20 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orlificio partenopeo di Afragola (Napoli), è prolungata al 20 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orlificio partenopeo di Afragola (Napoli), è prolungata al 18 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omic di Assemini Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 24 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omic di Assemini Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mautren Mec di Aprilia (Latina), è prolungata al 24 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mautren Mec di Aprilia (Latina), è prolungata al 22 febbraio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aerochemie di Colleferro (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 gennaio 1980 al 14 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aerochemie di Colleferro (Roma), è prolungata al 12 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Refrattari Massa, con sede legale in Genova e stabilimento in Massa, è prolungata al 17 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Refrattari Massa, con sede legale in Genova e stabilimento in Massa, è prolungata al 16 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1981 la corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi con sede in Pavia, è prolungata a quarantadue mesi.

(42)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'A.I.M.A.;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1980, n. 338, con il quale è stato affidato all'A.I.M.A. il compito di procedere per un triennio all'acquisto e allo stoccaggio di prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1980 del Ministro della agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono stati stabiliti i prezzi di acquisto e le caratteristiche qualitative che devono avere i prodotti della distillazione nella seconda parte del primo anno di applicazione del citato decreto-legge;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di tali prodotti;

Nell'adunanza del 19 dicembre 1980;

Ha deliberato:

Art. 1.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito nella legge 18 luglio 1980, n. 338, e nel decreto ministeriale 2 ottobre 1980, possono formare oggetto di acquisto da parte dell'A.I.M.A., nella seconda parte del primo anno di applicazione di tali disposizioni, i seguenti prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola effettuata, a norma dei regolamenti (CEE) numeri 2325/80 del 4 settembre 1980 e 2391/80 del 16 settembre 1980, e successive modificazioni, da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e loro unioni e da produttori singoli titolari di aziende agricole o altri vinificatori titolari di impianti di vinificazione:

a) acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni;

b) alcole etilico greggio con gradazione non inferiore a 92°.

Tali prodotti devono essere ottenuti dalla distillazione di una quantità di vino da tavola non superiore al 75% di quella dichiarata nella denuncia di produzione per la campagna 1979-80.

Art. 2.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti di cui al precedente art. 1 è effettuato in base ad offerta scritta del venditore, contenente le seguenti indicazioni:

a) il nome, cognome e indirizzo del venditore (per le persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale e sede, nonchè il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante);

b) la quantità (espressa in ettolitri), qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita, con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione di vini da tavola di cui ai regolamenti (CEE) n. 2325/80 e n. 2391/80, e successive modificazioni;

c) denuncia di produzione per la campagna 1979-1980 dei produttori che hanno avviato alla distillazione la quantità di vino da tavola, da cui è stata ottenuta la partita di prodotto offerta in vendita;

d) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

e) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato.

Art. 3.

L'offerta di vendita deve pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre sessanta giorni dal termine ultimo previsto dalle disposizioni comunitarie per la conclusione delle operazioni di distillazione, corredata dai seguenti documenti in originale o in copia autentica:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le persone giuridiche) o della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e per le società di fatto) — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) dichiarazione del competente UTIF relativa alla partita di prodotto offerta in vendita, da cui risultino:

la quantità in ettolitri, la qualità e la gradazione alcolica del prodotto;

che il prodotto proviene dalla distillazione dei vini da tavola di cui ai regolamenti (CEE) n. 2325/80 e n. 2391/80 e ha i requisiti previsti dal decreto ministeriale 2 ottobre 1980;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione e la quantità di prodotto da ciascuno ceduta;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

c) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria o del magazzino di invecchiamento, presso il quale è depositata la partita di prodotto oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

d) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 4.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale.

Art. 5.

I prezzi di acquisto dovuti dall'A.I.M.A. al venditore sono i seguenti:

a) L. 1.300 per ettolitro e per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, per l'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni;

b) L. 1.190 per ettolitro e per grado alcolico, esclusa la imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, per l'alcole etilico greggio con gradazione alcolica non inferiore a 92°.

I prezzi suddetti si applicano a merce nuda in partenza dal luogo di immagazzinamento del prodotto.

Art. 6.

L'A.I.M.A. dispone per il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore, dietro presentazione di fattura emessa dal venditore medesimo successivamente al ricevimento della lettera dell'A.I.M.A. di cui al precedente art. 4.

Art. 7.

L'acquisto è eseguito senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato, con le modalità e le condizioni da definire a mezzo di contratto a trattativa privata e fino al 31 dicembre 1981, al titolare della distilleria produttrice o del magazzino di invecchiamento in cui trovasi depositato il prodotto.

L'acquavite di vino deve essere conservata esclusivamente in contenitori di acciaio inox o in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento né interno né esterno.

Nel contratto sarà previsto a favore del depositario il diritto di prelazione sulle vendite delle partite di prodotto detenute in deposito, disposte dall'A.I.M.A. mediante pubblica gara.

Art. 8.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì, 19 dicembre 1980

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

(265)

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dell'alcole ricavato dalla distillazione di vini ottenuti da uve da tavola.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) n. 343/79 del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per talune distillazioni di vini, e in particolare l'art. 4-*bis*, aggiunto con regolamento (CEE) n. 1991/80 del 22 luglio 1980;

Visto il regolamento (CEE) n. 2253/80 del 28 agosto 1980, recante modalità di applicazione per la campagna viticola 1980-81, della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola, e in particolare l'art. 5;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'11 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dell'alcole consegnato in applicazione delle citate disposizioni comunitarie;

Nell'adunanza del 19 dicembre 1980;

Ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori che intendono consegnare all'A.I.M.A., a norma dell'art. 4-*bis* del regolamento (CEE) n. 343/79, l'alcole ricavato dalla distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola di cui al regolamento (CEE) n. 2253/80 del 28 agosto 1980, devono comunicare all'A.I.M.A. la propria intenzione entro e non oltre il 30 giugno 1981, mediante lettera raccomandata in cui siano indicate la quantità, la qualità e la gradazione alcolica della partita di alcole che si intende cedere.

Tale comunicazione deve essere corredata dalla fattura quietanzata, in originale o in copia autentica, relativa al pagamento da parte del distillatore del prezzo di acquisto del vino e da una distinta indicante gli estremi dei contratti di distillazione del vino, dal quale è stata ottenuta la partita di alcole messa a disposizione.

L'alcole che può essere ceduto all'A.I.M.A. deve avere gradazione alcolica non inferiore a 95° e rispondere alle caratteristiche qualitative previste per l'alcole buon gusto della legge 3 ottobre 1957, n. 1029, e successive modificazioni.

Art. 2.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'alcole di cui al precedente art. 1 è effettuato in base ad offerta scritta del venditore, contenente le seguenti indicazioni:

a) il nome, cognome e indirizzo del venditore (per le persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale e sede, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante);

b) la quantità (espressa in ettolitri), qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di alcole offerta in vendita, con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione di vini ottenuti da uve da tavola di cui al regolamento (CEE) n. 2253/80 del 28 agosto 1980;

c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino di deposito dell'alcole, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato.

Art. 3.

L'offerta di vendita deve pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 agosto 1981, corredata dai seguenti documenti in originale o in copia autentica:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le persone giuridiche) o della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e per le società di fatto) — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) dichiarazione del competente UTIF relativa alla partita di alcole offerta in vendita, da cui risultino:

la quantità in ettolitri, la qualità e la gradazione alcolica del prodotto;

che il prodotto proviene dalla distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola di cui al regolamento (CEE) n. 2253/80 e ha i requisiti previsti per l'alcole buon gusto dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029, e successive modificazioni;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione e la quantità di prodotto da ciascuno ceduta;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

c) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria, presso il quale è depositata la partita oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

d) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 4.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di alcole offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale.

Art. 5.

Il prezzo di acquisto dell'alcole, dovuto dall'A.I.M.A. al venditore, è di L. 1.910,35 per ettolitro e per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali.

Il prezzo suddetto si applica a merce nuda franco magazzino A.I.M.A.

Art. 6.

L'A.I.M.A. dispone per il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore dietro presentazione di fattura emessa dal venditore medesimo, successivamente al ricevimento della lettera dell'A.I.M.A. di cui al precedente art. 4.

Art. 7.

L'acquisto è eseguito senza estrazione dell'alcole dal luogo in cui è immagazzinato al momento della presentazione della offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato, con le modalità e le condizioni da definire a mezzo di contratto a trattativa privata e fino al 31 dicembre 1981, al titolare della distilleria in cui trovasi depositato il prodotto.

Art. 8.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1980

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

(266)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 8

Corso dei cambi del 13 gennaio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	950,05	950,05	950,15	950,05	950 —	950,05	949,95	950,05	950,05	950,05
Dollaro canadese	798 —	798 —	798 —	798 —	798,15	798 —	798,50	798 —	798 —	798 —
Marco germanico	475,30	475,30	475,15	475,30	475,13	475,30	475,25	475,30	475,30	475,30
Fiorino olandese	437,45	437,45	437,25	437,45	436,98	437,40	437,40	437,45	437,45	437,45
Franco belga	29,532	29,532	29,55	29,532	29,52	29,50	29,537	29,532	29,532	29,55
Franco francese	205,40	205,40	205,40	205,40	205,22	205,35	205,34	205,40	205,40	205,40
Lira sterlina	2269 —	2269 —	2267 —	2269 —	2267,69	2269 —	2268,50	2269 —	2269 —	2269 —
Lira irlandese	1771,50	1771,50	1774 —	1771,50	1773,65	—	1772 —	1771,50	1771,50	—
Corona danese	154,61	154,61	154,80	154,61	154,51	154,60	154,63	154,61	154,61	154,60
Corona norvegese	183,10	183,10	182,75	183,10	182,82	183,10	183,09	183,10	183,10	183,10
Corona svedese	214,45	214,45	214 —	214,45	214,20	214,47	214,35	214,45	214,45	214,45
Franco svizzero	524,73	524,73	523,50	524,73	523,27	524,70	524,26	524,73	524,73	521,75
Scellino austriaco	67,21	67,21	67,15	67,21	67,09	67,20	67,225	67,21	67,21	67,20
Escudo portoghese	17,70	17,70	17,70	17,70	17,65	17,65	17,65	17,70	17,70	17,70
Peseta spagnola	11,783	11,783	11,79	11,783	11,76	11,75	11,781	11,783	11,783	11,80
Yen giapponese	4,668	4,668	4,66	4,668	4,65	4,65	4,664	4,668	4,668	4,65

Media dei titoli del 13 gennaio 1981

Titolo				Valore
Rendita 5% 1935				59,725
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica)			1967-82	99,825
» 5,50%	»	»	1968-83	85,275
» 5,50%	»	»	1969-84	81,400
» 6%	»	»	1970-85	78,375
» 6%	»	»	1971-86	74,575
» 6%	»	»	1972-87	71,900
» 9%	»	»	1975-90	73,300
» 9%	»	»	1976-91	73,200
» 10%	»	»	1977-92	80,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				74 —
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1- 3-1979/81	99,800
»	»	»	» 1- 7-1979/81	99,850
»	»	»	» 1-10-1979/81	99,400
»	»	»	» 1-12-1979/81	99,500
»	»	»	» 1- 5-1979/82	98,250
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1- 7-1979/82	98,150
»	»	»	» 1-10-1979/82	98,100
»	»	»	» 1- 1-1980/82	99,350
»	»	»	» 1- 3-1980/82	98,475
»	»	»	» 1- 5-1980/82	98,250
»	»	»	» 1- 6-1980/82	98,400
»	»	»	» 1- 7-1980/82	99,500
»	»	»	» 1- 1-1980/83	98,700
Buoni Tesoro Nov.	5,50%		1- 4-1982	92,350
» » Pol.	12%		1- 1-1982	97,150
» » »	12%		1- 4-1982	95,550
» » »	12%		1-10-1983	91,800
» » »	12%		1- 1-1984	91,275
» » »	12%		1- 4-1984	91,675
» » »	12%		1-10-1984	91,300
» » Nov.	12%		1-10-1987	88,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 gennaio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	950 —
Dollaro canadese	798,25
Marco germanico	475,275
Fiorino olandese	437,425
Franco belga	29,534
Franco francese	205,37
Lira sterlina	2268,75
Lira irlandese	1771,75
Corona danese	154,62
Corona norvegese	183,095
Corona svedese	214,40
Franco svizzero	524,495
Scellino austriaco	67,217
Escudo portoghese	17,675
Peseta spagnola	11,782
Yen giapponese	4,666

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 2 dicembre 1980, n. **96.**

Inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Alle amministrazioni centrali dello Stato
Alle aziende autonome dello Stato
Alle ragionerie centrali
Ai servizi ed agli uffici di ragioneria delle amministrazioni e delle aziende autonome dello Stato
Alle prefetture
Alle intendenze di finanza
Alle ragionerie regionali dello Stato
Alle ragionerie provinciali dello Stato
Alle direzioni provinciali del tesoro
Alle università degli studi
Ai provveditorati agli studi

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Senato della Repubblica
Alla Presidenza della Camera dei deputati
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alla Corte dei conti
Alla Direzione generale del Tesoro
Alle presidenze degli enti regione
Alle ragionerie di dette regioni
Ai commissari governativi presso le stesse regioni
Alla Direzione generale della Banca d'Italia
Alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S.
Alla Commissione nazionale per le società e la borsa
Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

La legge 11 luglio 1980, n. 312, pubblicata nel supplemento ordinario n. 190 del 12 luglio 1980 della *Gazzetta Ufficiale*, ha introdotto notevoli innovazioni in materia di ordinamento del personale statale dei Ministeri, della scuola, dell'Università e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è una nuova disciplina del trattamento economico, riguardante anche i militari.

Le più importanti modifiche relative al personale civile dello Stato riguardano l'istituzione di otto qualifiche funzionali, in sostituzione delle carriere, e la progressione economica per ciascuna qualifica articolata in cinque classi di stipendio (del 16%), oltre quella iniziale, conseguibili al compimento di 3, 6, 10, 15 e 20 anni di servizio, e in aumenti periodici biennali del 2,50 per cento dovuti in ciascuna classe e dopo il conseguimento dell'ultima classe stipendiale.

L'inquadramento del personale delle nuove qualifiche funzionali, previsto dall'art. 4 della predetta legge, devesi considerare provvisorio in quanto quello definitivo è subordinato all'emanazione di vari provvedimenti, alcuni dei quali legislativi, concernenti la determinazione dei profili professionali relativi alle qualifiche funzionali, alle dotazioni organiche complessive di ciascuna qualifica e ad altri adempimenti connessi all'inquadramento stesso.

Premesso quanto sopra, al fine di assicurare una uniforme e corretta applicazione delle norme relative all'inquadramento giuridico ed economico del personale dipendente e ad altri istituti giuridici disciplinati dalla medesima legge, alcuni dei quali riguardanti la generalità del personale statale, si forniscono le seguenti istruzioni.

1) *Inquadramento nelle qualifiche funzionali* (art. 4).

Il personale in servizio al 1° gennaio 1978 ha diritto ad essere inquadrato nelle nuove qualifiche, ai fini giuridici dalla predetta data ed economici dal 1° luglio 1978, secondo il quadro di corrispondenza indicato nel 1° comma dell'art. 4.

I dipendenti assunti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1978 e il 13 luglio 1980 (data di entrata in vigore della legge) sono inquadrati nelle nuove qualifiche con decorrenza giuridica dalla data della nomina ed economica dal giorno di effettiva assunzione in servizio e comunque da data non anteriore al 1° luglio 1978.

Nei confronti del personale che successivamente al 1° gennaio 1978 e fino al 13 luglio 1980 sia stato promosso o abbia conseguito il passaggio ad una carriera superiore, che comporti l'inquadramento ad una qualifica superiore a quella di prima attribuzione, dovrà provvedersi dalla data di variazione della posizione giuridica (promozione o passaggio di carriera) a tale migliore inquadramento, che non potrà avere comunque decorrenza economica anteriore al 1° luglio 1978.

2) *Attribuzione dei nuovi stipendi* (articoli 4 e 25).

Per quanto concerne la determinazione dello stipendio dovuto al personale inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali occorre determinare per ciascun dipendente interessato il trattamento economico complessivo annuo lordo fruito alla data del 1° luglio 1978, o alla data di assunzione se successiva, per stipendio, assegno perequativo, aggiunzioni di L. 55.000 mensili e beneficio relativo alla valutazione delle anzianità pregresse (L. 800 annue per ogni mese di servizio prestato alle dipendenze dello Stato). Dovranno essere altresì computati gli eventuali assegni personali pensionabili, citasi l'assegno previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957. Si reputa utile rammentare che nei riguardi dei dipendenti ai quali il beneficio relativo all'anzianità pregressa sia stato attribuito valutando solo in parte il servizio prestato alle dipendenze dello Stato, oppure computando erroneamente servizi non resi alle amministrazioni statali, ai fini della corresponsione dello stipendio spettante nella qualifica funzionale d'inquadramento devesi valutare l'intera anzianità di servizio prestata nel rapporto di impiego statale. Sui servizi valutabili a tali fini, si richiama la circolare di questo Ministero - Ragioneria generale dello Stato, prot. n. 110650 del 12 febbraio 1980.

Determinato come sopra il trattamento economico in godimento (maturato economico), si ha poi riguardo alla serie di stipendi previsti nel livello di inquadramento.

Qualora detto trattamento sia d'importo inferiore allo stipendio iniziale previsto per la qualifica d'inquadramento, al dipendente interessato va attribuito quest'ultimo stipendio, salvo quanto diversamente previsto per il personale docente della scuola dall'art. 51, secondo comma; se invece risulti l'importo superiore, devesi attribuire lo stipendio maggiorato delle classi e degli scatti biennali, anche convenzionali, d'importo pari o immediatamente superiore al trattamento economico fruito al 1° luglio 1978, o data successiva per il personale assunto dopo il 1° luglio 1978.

Per una più agevole comprensione di quest'ultimo criterio di determinazione del nuovo stipendio si reputa utile indicare la seguente esemplificazione:

Dipendente con qualifica di coadiutore principale con parametro di stipendio 213 (senza scatti) al 1° luglio 1978, avente una anzianità complessiva di servizio di 20 anni al 31 dicembre 1977 (mesi 240):

a) Trattamento annuo lordo fruito al 1° luglio 1978:

Stipendio	L.	1.565.550
Assegno perequativo	»	834.450
Aggiunzioni	»	660.000
Beneficio anzianità di servizio (L. 800 mensili × 240 mesi)	»	192.000
Importo complessivo . . .	L.	3.252.000

b) Stipendio spettante dal 1° luglio 1978 nel 4° livello:

L. 3.317.310, corrispondente alla 2ª classe - 1° scatto.

Ai fini della progressione economica, nel periodo di servizio richiesto per il conseguimento della successiva classe di stipendio va computata anche l'anzianità corrispondente agli scatti tabellari attribuiti. Nel surriferito esempio, quindi, lo scatto tabellare equivale a due anni di servizio prestato nella seconda classe di stipendio per cui la 3ª classe — conseguibile dopo tre anni di permanenza — va attribuita dopo un anno dalla data di inquadramento giuridico nel 4° livello e cioè dal 1° gennaio 1979. Nell'eventualità che il nuovo stipendio comprenda anche scatti convenzionali, per la successiva classe di stipendio il personale interessato si considera collocato allo scatto tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali. Pertanto, nell'ipotesi dell'attribuizione ad un dipendente, in sede d'inquadramento in relazione al trattamento precedentemente percepito, di uno stipendio alla 2ª classe con 4 scatti di cui uno tabellare e 3 convenzionali, per il conseguimento della successiva classe, per la quale occorrono tre anni di servizio, il dipendente si considera provvisto di un'anzianità di due anni corrispondente ad uno scatto tabellare che è il solo conseguibile nella classe stipendiale d'inquadramento.

Si rammenta che nella 3ª classe di stipendio può attribuirsi un solo scatto biennale tabellare in quanto al compimento di 4 anni di servizio si ha diritto alla classe di stipendio successiva.

Nei confronti del personale che nel periodo compreso tra il 2 luglio 1978 ed il 1° giugno 1979 — data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile dello Stato, non convertito in legge, i cui effetti sono stati prorogati per ultimo con la legge 16 maggio 1980, n. 175 — abbia ottenuto nel precedente ordinamento miglioramenti retributivi per progressione economica o di carriera (scatti biennali, classi di stipendio, promozioni) che non comportino nel nuovo ordinamento la collocazione nella qualifica superiore, dovrà provvedersi, dalla data di conseguimento di tali miglioramenti, alla rideterminazione del nuovo stipendio in relazione a detti incrementi retributivi che hanno modificato il trattamento economico complessivo già considerato per l'attribuzione, a decorrere dal 1° luglio 1978, dello stipendio relativo alla qualifica del primo inquadramento. Ad un nuovo inquadramento economico dovrà provvedersi anche nei confronti del personale che successivamente al 1° giugno 1979 e fino all'entrata in vigore della legge 312 abbia conseguito una promozione od un passaggio di carriera.

Nei casi suindicati, qualora i miglioramenti conseguiti nelle more dell'emanazione della legge in questione comportino la corresponsione di uno o più scatti convenzionali nella classe di stipendio relativa alla qualifica funzionale di inquadramento, ai fini del conseguimento della successiva classe di stipendio devesi aver riguardo all'anzianità di servizio maturata dalla data di inquadramento giuridico nella qualifica stessa. Ciò per evitare che a seguito dei suddetti miglioramenti si ritardi l'attribuzione al dipendente interessato della classe di stipendio successiva, con conseguente danno economico.

Se i miglioramenti economici comportino, invece, l'attribuzione nello stipendio relativo alla qualifica di inquadramento di uno o più scatti tabellari o di una nuova classe, sia i nuovi scatti biennali che la successiva classe stipendiale decorreranno dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

E' utile far presente che non devesi effettuare un nuovo inquadramento economico nei confronti del personale che nelle more dell'entrata in vigore della legge abbia conseguito nel precedente ordinamento miglioramenti economici per progressione giuridica od economica che determinino un trattamento economico complessivo per stipendio, assegno perequativo, aggiunzioni di L. 55.000 mensili, beneficio relativo all'anzianità pregressa ed eventuali assegni personali pensionabili, di importo inferiore allo stipendio spettante alla data di conseguimento di tali miglioramenti nella qualifica funzionale di inquadramento, considerata anche l'eventuale progressione economica maturata nel nuovo stipendio.

Per meglio illustrare quanto suesposto, si indicano i seguenti esempi:

segretario principale, parametro 297, con trattamento complessivo annuo lordo al 1° luglio 1978 di L. 3.950.000.

Il predetto dipendente, in relazione alla qualifica posseduta ed alla suindicata retribuzione, dal 1° gennaio 1978 viene inquadrato alla sesta qualifica funzionale con attribuzione dal 1° luglio 1978 dello stipendio di L. 3.960.000 (1ª classe più uno scatto tabellare e tre convenzionali).

Il 1° ottobre 1978 ha conseguito nel precedente ordinamento uno scatto biennale per cui il trattamento complessivo alla predetta data si è elevato a L. 4.015.000. Al dipendente, dalla stessa data, va quindi corrisposto lo stipendio di L. 4.050.000 (1ª classe più uno scatto tabellare e quattro convenzionali) e la successiva classe di stipendio dovrà essere concessa dal 1° gennaio 1979, ossia tenendo ferma la progressione stabilita col primo inquadramento;

coadiutore principale, parametro 213, con trattamento complessivo annuo lordo al 1° luglio 1978 di L. 3.205.000.

Detto dipendente, in relazione alla qualifica posseduta ed alla suindicata retribuzione, dal 1° gennaio 1978 viene inquadrato alla quarta qualifica funzionale con attribuzione dal 1° luglio 1978 dello stipendio di L. 3.208.500 (1ª classe più uno scatto tabellare e cinque convenzionali).

Il 1° novembre 1978 ha conseguito nel precedente ordinamento uno scatto biennale. Poichè a seguito di tale aumento il trattamento complessivo si è elevato a L. 3.245.000, al predetto dipendente compete dalla suindicata data lo stipendio di L. 3.317.310 (2ª classe più uno scatto tabellare). La successiva classe, e cioè la terza, per la quale sono richiesti tre anni di servizio, sarà quindi attribuita dal 1° novembre 1979;

commesso capo, parametro 143, due scatti, con trattamento complessivo annuo lordo al 1° luglio 1978 di L. 2.647.000.

Detto dipendente va inquadrato dal 1° gennaio 1978 alla terza qualifica funzionale con attribuzione dal 1° luglio 1978 dello stipendio di L. 2.683.800 (1ª classe più uno scatto tabellare e uno convenzionale) e dal 1° gennaio 1979 della seconda classe di stipendio di importo pari a L. 2.964.960.

Dalla stessa data del 1° gennaio 1979 il dipendente suindicato aveva però conseguito nel precedente ordinamento il parametro di stipendio 165. Poichè a seguito di tale aumento il trattamento economico complessivo al 1° gennaio 1979 si è elevato a L. 2.944.000 e cioè ad un importo inferiore allo stipendio spettante dalla medesima data nella qualifica funzionale d'inquadramento (L. 2.964.960), di tale aumento non dovrà tenersi conto in quanto assorbito dall'incremento di stipendio maturato dalla stessa data nella nuova posizione.

Per il personale che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1978 ed il 13 luglio 1980 abbia conseguito il passaggio ad una carriera superiore o sia stato promosso ad una posizione che dà titolo all'inquadramento ad una qualifica funzionale superiore a quella di prima collocazione, si dovrà provvedere ad un nuovo inquadramento giuridico ed economico dalla data in cui sono stati conseguiti tali benefici, con riguardo alle nuove qualifiche acquisite:

Il predetto personale fruirà, quindi, fino al giorno precedente quello di conseguimento dei suddetti benefici, dello stipendio relativo alla qualifica funzionale di primo inquadramento e, dalla data della promozione o del passaggio di carriera, dello stipendio previsto per la qualifica funzionale superiore.

Qualora quest'ultimo stipendio risulti d'importo inferiore al trattamento economico complessivo relativo alla qualifica conseguita per effetto della promozione o del passaggio di carriera, al personale interessato vanno attribuiti nella nuova qualifica funzionale d'inquadramento gli aumenti periodici, anche convenzionali, fino ad assicurare uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore al predetto trattamento. Per l'attribuzione della successiva classe di stipendio vale quanto già detto a pag. 5, relativamente al personale beneficiario di scatti convenzionali.

A chiarimento di quanto suesposto valga la seguente esemplificazione:

segretario principale, parametro 297 — 2 scatti — con trattamento economico annuo complessivo di L. 4.260.000, promosso segretario capo (parametro 370) dal 1° gennaio 1979.

Detto dipendente va inquadrato dal 1° gennaio 1978 alla 6ª qualifica funzionale con attribuzione dal 1° luglio 1978 dello stipendio di L. 4.280.400 (2ª classe più uno scatto tabellare).

Dal 1° gennaio 1979 il suindicato impiegato ha conseguito nel precedente ordinamento la promozione a segretario capo (parametro 370).

Poichè a seguito di tale avanzamento in carriera il trattamento complessivo annuo per stipendio, assegno perequativo, aggiunzioni e anzianità si è elevato a L. 4.860.000, importo superiore allo stipendio iniziale (L. 4.500.000) della qualifica 7ª nella quale va inquadrato dal 1° gennaio 1979, dalla stessa data devesi attribuire lo stipendio di L. 4.950.000 (1ª classe più uno scatto tabellare e tre convenzionali). Per quanto riguarda in particolare l'inquadramento del personale appartenente alle qualifiche apicali, vedasi il successivo punto 3).

3) *Inquadramento del personale delle qualifiche apicali* (art. 4, primo comma).

L'art. 4, primo comma, prevede in sostanza che il personale delle qualifiche terminali delle varie carriere (commesso capo, coadiutore superiore, capo operaio, ecc.) va inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente superiore a quella in cui era stato collocato in via provvisoria per effetto del citato decreto-legge n. 163 del 1979. Per detto personale dovrà quindi provvedersi ad un nuovo inquadramento giuridico ed economico, secondo le decorrenze ed i criteri esposti in precedenza.

Può verificarsi però in alcuni casi che lo stipendio percepito alla data del 13 luglio 1980, per effetto della progressione conseguita nel livello d'inquadramento provvisorio, risulti d'importo superiore a quello dovuto alla stessa data nella nuova qualifica funzionale d'inquadramento.

Per evitare una riduzione dello stipendio in godimento, oppure della pensione per il personale cessato dal servizio successivamente al 1° luglio 1978, si ritiene che nei casi suindicati al personale interessato possano attribuirsi, a decorrere dal 13 luglio 1980, gli aumenti periodici, anche convenzionali, fino ad assicurare nella nuova posizione uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello percepito alla predetta data. Ai fini dell'ulteriore progressione economica vale quanto già detto al quinto comma del punto 2).

4) *Inquadramento del personale delle qualifiche intermedie* (art. 4, quarto comma).

L'art. 4, quarto comma, ha previsto che il personale che alla data di entrata in vigore della legge stessa (13 luglio 1980) rivesta la qualifica di commesso, coadiutore principale, segretario principale, direttore di sezione e qualifiche corrispondenti (possono citarsi, tra le altre, quelle, rispettivamente, di agente tecnico, ufficiale principale, ragioniere principale, direttore di ragioneria di 2ª classe) nonchè di operaio specializzato, ed abbia maturato oppure abbia in corso di maturazione l'anzianità richiesta dal precedente ordinamento per l'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di commesso capo, coadiutore superiore, segretario capo, direttore aggiunto di divisione e qualifiche corrispondenti (quali: agente tecnico capo, ufficiale superiore, ragioniere capo e direttore aggiunto di ragioneria di 1ª classe ed altre) e di capo operaio, è inquadrato o sarà inquadrato nella qualifica funzionale superiore, anche in soprannumero, a mano a mano che compirà detta anzianità.

Stante la predetta norma, per il personale suindicato, già provvisto dell'anzianità stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per l'avanzamento alla qualifica apicale della carriera di appartenenza, si dovrà provvedere all'inquadramento degli interessati alla qualifica superiore dal giorno 13 luglio 1980 (data di entrata in vigore della legge), mentre per il restante personale detto inquadramento sarà disposto a decorrere dalla data di compimento dell'anzianità richiesta per tale avanzamento.

Si ritiene che tra i destinatari del surrichiamato beneficio (art. 4, quarto comma) possano considerarsi anche i dipendenti, appartenenti alle carriere strutturate su due o su una sola qualifica (cosiddette atipiche), che entro la data di entrata in vigore della legge n. 312 avrebbe raggiunto, in base alla progressione economica prevista dal precedente ordinamento, un parametro di stipendio sempre intermedio e comunque non inferiore a quello stabilito per le qualifiche intermedie delle carriere tipiche. E' anche necessario, ovviamente, che lo sviluppo economico di dette carriere atipiche prevedesse all'apice un parametro non inferiore a quello terminale delle carriere tipiche corrispondenti.

Verificandosi le suindicate condizioni, il personale delle carriere strutturate su due qualifiche può essere inquadrato dal 13 luglio 1980 nella qualifica funzionale immediatamente superiore a quella di prima collocazione se in possesso alla stessa data dell'anzianità di servizio che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica superiore.

Per coloro che alla stessa data del 13 luglio 1980 non abbiano maturato la predetta anzianità, l'inquadramento in argomento avrà decorrenza dal giorno del conseguimento dell'anzianità medesima.

Si consideri, per esempio, un coadiutore meccanografo inquadrato alla 4ª qualifica funzionale.

Occorrerà innanzitutto individuare se in base alla posizione rivestita all'atto del primo inquadramento l'interessato avrebbe potuto conseguire entro la data del 13 luglio 1980, secondo la progressione economica fissata dal precedente ordinamento, il parametro di stipendio 188, corrispondente cioè alla posizione del coadiutore principale.

Verificandosi tale circostanza, l'interessato potrà essere collocato alla 5ª qualifica funzionale con decorrenza dalla data di compimento del periodo di servizio richiesto nel precedente ordinamento per lo scrutinio di promozione alla qualifica di coadiutore meccanografo superiore e comunque con decorrenza non anteriore al 13 luglio 1980.

Alla stessa stregua può provvedersi per il personale delle ex carriere strutturate su una sola qualifica, suscettibile di progressione economica per classi di stipendio.

Si consideri il caso della carriera direttiva del chimico (Ministero per i beni culturali) che progrediva per classi di stipendio dal parametro 243 al parametro 443.

In tal caso, occorrerà accertare se in base alla posizione rivestita all'atto dell'inquadramento provvisorio l'interessato avrebbe potuto conseguire, entro la data di entrata in vigore della legge n. 312, secondo la progressione economica del precedente ordinamento, il parametro di stipendio 307, corrispondente alla posizione del direttore di sezione.

In caso affermativo, l'interessato potrà essere collocato nella qualifica immediatamente superiore a quella di prima collocazione al compimento degli anni richiesti nel precedente ordinamento per il conferimento del parametro di stipendio 387, (corrispondente a quello di direttore aggiunto di divisione), oppure, nel caso di una non esatta corrispondenza di parametro, come nella carriera in questione, del parametro di stipendio 397.

Si avverte che nei casi in cui lo stipendio relativo al primo inquadramento superi quello spettante nella nuova qualifica, si applica il criterio previsto al precedente terzo comma del punto 3).

In applicazione dell'art. 172 della stessa legge al personale che abbia maturato il diritto all'inquadramento alla qualifica superiore, può essere corrisposto, in via provvisoria e fino al perfezionamento del provvedimento formale d'inquadramento, lo stipendio della predetta qualifica sulla base dei dati in possesso degli uffici competenti al pagamento degli assegni fissi o delle comunicazioni fornite dalle amministrazioni di appartenenza del personale interessato, analogamente a quanto avviene per gli stipendi attualmente corrisposti.

5) *Conguaglio competenze arretrate* (art. 172).

I nuovi stipendi stabiliti per le qualifiche funzionali e la relativa progressione economica sono stati finora corrisposti al personale in via provvisoria e ciò nell'attesa sia dell'approvazione del disegno di legge governativo sul nuovo ordinamento del personale statale, divenuto legge 11 luglio 1980, n. 312, e sia del perfezionamento dei provvedimenti formali di inquadramento che, in mancanza di tale legge, non sono stati ancora emanati.

A seguito dell'avvenuta approvazione della suddetta legge, la predisposizione dei decreti di inquadramento del personale nelle nuove qualifiche funzionali si rende ora possibile.

Si invitano pertanto le amministrazioni statali interessate a provvedere, in tempi brevi, all'emanazione dei predetti decreti per definire rapidamente la posizione giuridica ed economica del personale stesso con particolare riguardo a quello già cessato dal servizio o prossimo al collocamento a riposo e poter così effettuare le operazioni di conguaglio tra le somme provvisoriamente corrisposte e quelle dovute, nonchè l'aggiornamento dei trattamenti di fine servizio.

Si rammenta che, fino al perfezionamento dei suindicati decreti, gli uffici che amministrano personale continueranno a corrispondere, in via provvisoria, gli stipendi relativi alle qualifiche d'inquadramento del personale con l'avvertenza che, in applicazione dell'art. 172 della legge in argomento, dovrà provvedersi all'eventuale conguaglio, anche se negativo, tra il trattamento spettante e quello precedentemente corrisposto a titolo provvisorio (potendosi essere verificati errori, anche materiali).

6) *Compensi per lavoro straordinario, indennità di missione e di trasferimento* (art. 153).

Le nuove misure degli stipendi hanno effetto solo sugli aumenti biennali, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza (normale o privilegiato), sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e sui contributi di riscatto. Pertanto il compenso per il lavoro straordinario, l'indennità di missione e di trasferimento continuano ad essere corrisposti tenendo conto delle qualifiche del precedente ordinamento rivestite dal personale interessato alla data di entrata in vigore della legge n. 312.

7) *Termini* (art. 4).

L'art. 4, nono comma, prevede che gli impiegati, che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento, possono essere inquadrati a domanda nel profilo professionale della qualifica funzionale relativo alle mansioni esercitate.

Il termine per la presentazione della suindicata domanda verrà stabilito col provvedimento di identificazione dei profili professionali di cui al penultimo comma dell'art. 3 della legge.

Il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 312, per la presentazione della domanda di cui all'art. 4, decimo comma, da parte del personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui è stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni, è da considerarsi perentorio.

Il periodo di cinque anni, indicato nel nono e decimo comma dell'art. 4, rispettivamente, di effettivo svolgimento delle mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento e di svolgimento delle attribuzioni di una qualifica superiore a quella di inquadramento, deve intendersi maturato alla data di entrata in vigore della legge (13 luglio 1980) e, pertanto, le suindicate condizioni non possono comprendere periodi anteriori alla data del 13 luglio 1975.

E' da considerarsi perentorio anche il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, diciottesimo comma, per la presentazione della domanda d'inquadramento nella settima e nella ottava qualifica degli impiegati già appartenenti alle soppresse carriere speciali e successivamente inquadrati nelle carriere di concetto ordinarie in virtù di opzione. L'inquadramento del personale interessato nelle suddette qualifiche va effettuato con decorrenza 13 luglio 1980.

8) *Congedo ordinario* (art. 15).

Il congedo ordinario per il personale dei Ministeri e per i dirigenti statali è fissato dall'art. 15 in trenta giorni lavorativi.

Per l'anno 1980, al fine di evitare che si determini una discriminazione di trattamento tra personale che alla data del 13 luglio 1980 aveva già fruito o aveva in corso di utilizzazione il congedo ordinario e quello che non ha ancora beneficiato del congedo stesso, si ritiene che la nuova disposizione, riferendosi al periodo di congedo annuale, possa essere interpretato nel senso che la modifica introdotta riguardi tutto il personale compreso quello che alla suindicata data aveva fruito in tutto o in parte del predetto congedo per il 1980. Pertanto a quest'ultimo personale vanno detratti dal periodo di congedo già fruito, i giorni relativi alle domeniche e ad altre eventuali festività comprese nel periodo stesso, consentendo di utilizzarli come congedo ordinario.

9) *Abolizione dei rapporti informativi* (art. 17) *e sanzioni disciplinari* (art. 18).

L'abolizione dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi annuali ha riflessi immediati e comporta la soppressione degli stessi sin dall'anno in corso, salve le relazioni previste al termine del periodo di prova e i rapporti informativi e giudizi complessivi annuali relativi al personale con qualifica di direttore di sezione e di direttore aggiunto di divisione ed equiparate, nonché del personale direttivo delle qualifiche ad esaurimento, che ha titolo per accedere a posti dirigenziali.

Nel caso in cui l'attività prestata nell'anno da un dipendente sia stata di scarso rendimento, senza valida giustificazione, il capo dell'ufficio di appartenenza (il direttore della divisione o di altra unità organica di livello inferiore alla Direzione generale, per gli uffici centrali, e il direttore per gli uffici periferici) è tenuto a predisporre un'apposita relazione da notificare entro il mese di gennaio successivo all'anno considerato al dipendente interessato il quale potrà presentare allo stesso capo ufficio le proprie controdeduzioni entro il successivo mese di febbraio. La predetta relazione, unitamente alle eventuali controdeduzioni, dovrà pervenire al consiglio di amministrazione per il tramite del capo del personale.

10) *Conservazione delle attribuzioni* (art. 23).

L'inquadramento definitivo del personale nelle nuove qualifiche è subordinato alla determinazione dei relativi profili professionali.

Pertanto, fino a quando non sarà provveduto a tale inquadramento, nulla è innovato circa i compiti e le attribuzioni previsti dalla normativa vigente per le qualifiche rivestite all'atto dell'inquadramento.

11) *Concorsi esterni* (art. 11) *ed interni* (art. 155).

I concorsi per l'assunzione di personale vanno espletati se indetti con decreto ministeriale di data non posteriore al 13 luglio 1980, anche se registrati dalla Corte dei conti, come già avvenuto per alcuni decreti, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* successivamente a tale data.

Gli scrutini di promozione ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 vanno effettuati per i posti disponibili fino all'entrata in vigore della legge.

Tra questi posti vanno compresi sia quelli in precedenza non coperti per carenza di scrutinabili sia quelli accantonati per i concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970, semprechè alla data del 13 luglio 1980 non siano stati emanati i relativi decreti.

12) *Equo indennizzo* (art. 154).

Le disposizioni contenute nell'art. 154 costituiscono un parziale adeguamento della disciplina dell'equo indennizzo al nuovo, diverso assetto retributivo dei dipendenti dello Stato, fondato non più sulle carriere, bensì sulle qualifiche funzionali e sui livelli retributivi.

Le nuove norme tengono soprattutto conto della circostanza che personali provenienti da una medesima carriera, per i quali in precedenza l'equo indennizzo veniva calcolato con riferimento ad una posizione retributiva unica, andranno a collocarsi in diverse qualifiche o livelli con retribuzioni differenziate.

Ciò premesso, in ordine agli specifici contenuti dell'articolo si precisa che, a norma del secondo comma, la base di calcolo della predetta prestazione è costituita, per il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi, dagli stipendi iniziali indicati per le singole qualifiche o livelli, maggiorati dell'80 per cento.

E' appena da ricordare che i nuovi criteri di calcolo dell'equo indennizzo riguardano la generalità del personale statale inquadrato nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi, compreso quello ferroviario e postelegrafonico per i quali trovano applicazione le leggi 6 febbraio 1979, n. 42 e 3 aprile 1979, n. 101.

Il principale criterio innovatore introdotto riguarda la rideterminazione del coefficiente moltiplicatore per il calcolo dell'equo indennizzo che, con il terzo comma dell'articolo, viene fissato nella misura unica del 2,5 volte lo stipendio.

Detto coefficiente sarà utilizzato per determinare l'equo indennizzo per le infermità o le invalidità riconosciute dipendenti da causa di servizio, ascritte alla 1ª categoria della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Per le infermità inferiori alla 1ª categoria continueranno a trovare applicazione, come precisato nel successivo sesto comma, le percentuali di riduzione fissate con la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il medesimo terzo comma stabilisce poi che per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento al trattamento economico della qualifica funzionale o del livello retributivo spettante al dipendente al momento della presentazione della domanda del beneficio. La norma è stata dettata sia per eliminare le incertezze che attualmente si determinano in relazione ai tempi occorrenti per la definizione delle pratiche di equo indennizzo e sia per tenere conto del nuovo assetto funzionale e retributivo del personale dello Stato. In sostanza, l'attribuzione dell'equo indennizzo con riferimento agli stipendi vigenti al momento della sua effettiva liquidazione non può essere disposta sui più elevati stipendi eventualmente conseguiti o conseguibili per passaggio a qualifiche o livelli superiori a quelli rivestiti all'atto della presentazione della domanda. Il maggiore stipendio continuerà viceversa ad essere considerato — secondo i noti criteri enunciati in sede giurisdizionale ed accolti in via amministrativa — quando derivi da miglioramenti retributivi riferiti al medesimo livello di appartenenza dell'interessato al momento della presentazione dell'anzidetta domanda.

Nel terzo comma si precisa ancora che, per le domande di equo indennizzo presentate dal personale interessato prima delle date di decorrenza economica dell'inquadramento, si considera, ai fini della liquidazione della prestazione, il trattamento economico attribuito in sede di primo inquadramento.

Per il personale non interessato al nuovo ordinamento retributivo-funzionale (magistrati, dirigenti civili e militari) l'art. 154 (quarto e quinto comma) dispone, confermando le precedenti disposizioni, che la misura dell'equo indennizzo è pari a due volte lo stipendio delle qualifiche ivi individuate.

Con l'ultimo comma infine sono state dettate norme per assicurare al personale interessato, in servizio alle date di decorrenza economica degli inquadramenti, il migliore trattamento eventualmente derivante dal calcolo dell'equo indennizzo in base agli stipendi previsti dalle preesistenti disposizioni. Si precisa che, come stabilito con l'ultima parte del comma, il predetto miglior trattamento va attribuito nel solo caso di liquidazioni di equo indennizzo disposte con provvedimento che sia comunque successivo alle date di decorrenza economica degli inquadramenti.

Le liquidazioni di equo indennizzo, potranno essere disposte in via provvisoria, e fino al perfezionamento dei provvedimenti di inquadramento del personale interessato, sulla base degli stipendi attribuiti in applicazione dell'art. 172 della legge, fatti salvi comunque gli eventuali successivi conguagli.

13) *Inquadramento del personale già cessato dal servizio* (articolo 160).

L'inquadramento nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi, disciplinato dalla legge per le diverse categorie interessate riguarda, oltre il personale cessato dal servizio successivamente alla data di decorrenza economica del nuovo assetto, anche quello cessato nel periodo compreso tra la decorrenza giuridica e quella economica.

A tal fine l'art. 160, dopo aver stabilito che i nuovi stipendi si considerano per le cessazioni dal servizio dalla data di decorrenza economica, sia ai fini della pensione, sia ai fini dell'indennità di buonuscita e di licenziamento, ha fissato i criteri per l'attribuzione del nuovo trattamento economico, da valere per la sola liquidazione della pensione, nei confronti del personale cessato dal servizio nel periodo compreso fra le suddette decorrenze.

Per tale personale l'inquadramento dovrà tenere conto del trattamento economico spettante alla data di cessazione dal servizio, determinato sulla base degli emolumenti presi a riferimento per l'attribuzione dei nuovi stipendi dall'art. 25 e da altre disposizioni analoghe contenute nella legge n. 312.

Pertanto, fermo rimanendo che per detto personale il trattamento di quiescenza dalla data di cessazione dal servizio sino al 30 giugno 1978 è dovuto secondo le precedenti disposizioni, la pensione rideterminata sulla base del nuovo trattamento economico dovrà decorrere dal 1° luglio 1978.

Come previsto dall'ultima parte del secondo comma dello articolo in esame, sulle pensioni come sopra rideterminate, non compete l'aumento percentuale del 2,9 a titolo di perequazione automatica fissato dall'art. 18 della legge finanziaria 21 dicembre 1978, n. 843, per l'anno 1979.

Si rammenta infine che il beneficio della rideterminazione della pensione viene esteso con l'ultimo comma, al personale dell'amministrazione ferroviaria e dell'amministrazione postale per il quale hanno trovato applicazione le leggi 6 febbraio 1979, n. 42 e 3 aprile 1979, n. 101.

14) *Nuovi criteri per la determinazione della base pensionabile* (art. 161).

L'art. 161, analogamente a quanto già disposto con la legge 6 febbraio 1979, n. 42, per il personale delle ferrovie dello Stato e con la legge 3 aprile 1979, n. 101, per il personale dell'amministrazione delle poste, stabilisce che per le cessazioni dal servizio successive alla data di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi, ai fini della determinazione della base pensionabile e della liquidazione della indennità di buonuscita, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili relative alla successiva classe di stipendio o al successivo aumento periodico in corso di maturazione all'atto della cessazione dal servizio.

Per coloro che hanno già raggiunto l'ultima classe della qualifica di appartenenza, il beneficio opera esclusivamente con riferimento agli aumenti biennali di stipendio.

Il secondo comma dell'articolo in esame estende il predetto beneficio a tutto il restante personale dello Stato (magistrati, dirigenti, compresi quelli dell'amministrazione ferroviaria e postale, colonnelli e generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei corpi di polizia, personale delle qualifiche ad esaurimento) che verrà attribuito con riferimento, in ogni caso, agli aumenti biennali di stipendio.

Per tali categorie di personale non soggette alla contrattazione sindacale il beneficio in questione si deve intendere applicabile per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge.

Le quote mensili sopraindicate si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di decorrenza dell'ultimo stipendio (o aumento periodico) fino alla cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni e trascurando le frazioni pari o inferiori.

In concreto, per determinare le quote mensili della successiva classe che, in ogni caso, vanno aggiunte allo stipendio iniziale della classe di appartenenza si terrà conto del numero di mesi intercorrenti tra la classe di appartenenza e quella immediatamente successiva, considerando le mensilità già trascorse.

Qualora il beneficio sia da attribuire al personale che all'atto della cessazione dal servizio abbia già conseguito la classe terminale della qualifica o del livello di appartenenza ovvero al personale di cui al secondo comma dell'articolo in argomento (magistrati, dirigenti, ecc.), le quote mensili vanno calcolate con riferimento agli aumenti periodici. In tali casi allo stipendio in godimento comprensivo degli aumenti periodici già spettanti va aggiunto l'importo dei ratei delle mensilità trascorse dal conseguimento dell'ultimo aumento (un ventiquattresimo dell'aumento periodico per ciascun mese).

Per effetto della innovazione introdotta con la norma di che trattasi non sono più applicabili le ultime tabelle predisposte da questo Ministero per la determinazione della pensione annua lorda, essendo state le stesse elaborate considerando l'ultimo stipendio integralmente percepito; nè possono essere utilizzate quale base da incrementare con le quote mensili aggiuntive in quanto gli importi ivi indicati sono arrotondati per eccesso alle 500 lire, ai sensi dell'art. 35 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

La notevole differenziazione delle singole posizioni che viene a determinarsi per effetto del nuovo beneficio rende estremamente laboriosa la elaborazione di nuove tabelle indicanti gli importi della pensione annua lorda in corrispondenza di ciascuna delle posizioni che possono in concreto manifestarsi.

Pertanto, gli uffici che provvedono a corrispondere il trattamento economico di attività, all'atto della cessazione dal servizio del personale interessato, comunicheranno all'ufficio competente alla liquidazione della pensione e dell'indennità di licenziamento ed alla predisposizione del progetto teorico da inviare all'E.N.P.A.S. per la liquidazione dell'indennità di buona uscita, l'ultimo stipendio maggiorato delle quote mensili maturate alla data di cessazione dal servizio.

La determinazione della pensione verrà effettuata aumentando del 18 per cento, ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, la base pensionabile in relazione alle comunicazioni degli uffici che amministrano personale.

Sull'importo così ottenuto saranno applicate le normali aliquote di pensionabilità in relazione agli anni di servizio utili ai fini del trattamento di quiescenza, con il successivo arrotondamento per eccesso alle L. 500.

Poichè l'ultimo comma dell'art. 161 dispone che sulle quote aggiuntive di che trattasi sono operate le normali ritenute per la quiescenza e la previdenza, a cura dell'ufficio che ha erogato il trattamento di attività sarà disposto l'assoggettamento delle predette quote alle ritenute 7 per cento tesoro e 2,50 per cento opera di previdenza, sull'80% delle quote stesse, per la parte eccedente l'ultimo stipendio integralmente percepito.

La somma come sopra determinata sarà trattenuta sul rateo di 13ª mensilità spettante per l'ultimo anno di servizio e, per la eventuale parte residua, sulla pensione provvisoria.

Per il personale già cessato dal servizio per il quale dovrà essere applicato il trattamento economico derivante dalla nuova normativa, la somma verrà trattenuta in occasione del conguaglio di stipendio e ove occorra sulla pensione definitiva mediante apposita annotazione da apporre sul relativo provvedimento formale.

Per il personale ex combattente o assimilato i tre aumenti periodici spettanti sulla pensione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, debbono essere aggiunti alle predette quote mensili. Qualora gli interessati richiedano viceversa in luogo degli aumenti periodici la successiva classe di stipendio, l'importo delle quote mensili maturate da assoggettare regolarmente alle normali ritenute previdenziali si deve intendere assorbito dallo stipendio più favorevole nella classe successiva.

In entrambi i casi anche per il personale che fruirà dei benefici della citata legge n. 336, le amministrazioni che erogano gli assegni di attività dovranno limitarsi, con le sopraindicate modalità, ad assoggettare alle ritenute per la quiescenza e la previdenza le quote aggiuntive maturate dagli interessati all'atto della cessazione dal servizio.

Si precisa infine che nel progetto teorico per la liquidazione della indennità di buonuscita dovrà essere fatta specifica menzione dell'avvenuto assoggettamento a contribuzione previdenziale delle quote mensili attribuite.

Per meglio chiarire i criteri applicativi delle nuove norme sulla base pensionabile con l'inclusione delle quote mensili, si ritiene opportuno esemplificare le modalità di determinazione della pensione nelle seguenti ipotesi:

1) dipendente appartenente alla 6ª qualifica funzionale in godimento alla data di cessazione dal servizio dello stipendio relativo alla IV classe, conseguita da 3 anni 2 mesi e 12 giorni e con una anzianità di servizio utile ai fini di pensione pari a 35 anni (per il conseguimento della V classe sono richiesti cinque anni).

Calcolo delle quote mensili

Stipendio iniziale della V classe	L. 5.904.000
Stipendio iniziale della IV classe	» 5.328.000
Differenza	L. 576.000

Quota mensile: L. 576.000 : 60 = 9.600
Numero mensilità: 38 (3 anni 2 mesi e 12 giorni)
Importo da aggiungere allo stipendio iniziale della IV classe: L. 9.600 × 38 = L. 364.800

Stipendio maggiorato delle quote mensili:

stipendio iniziale della IV classe	L. 5.328.000
quote mensili maturate	» 364.800
Totale . .	L. 5.692.800

Calcolo delle ritenute

Stipendio maggiorato delle quote mensili	L. 5.692.800
Ultimo stipendio integralmente percepito (6ª qualifica, quarta classe, 1° aumento periodico)	» 5.461.200
Differenza	L. 231.600

Importo da assoggettare a ritenute tesoro 7% e opera di previdenza 2,50% (80% di L. 231.600) = L. 185.280

Pensione annua lorda

Base pensionabile .	L. 5.692.800
Maggiorazione del 18% (art. 15 della legge numero 177/76)	» 1.024.704
Totale .	L. 6.717.504
Aliquota per 35 anni di servizio: 71%	
pensione annua lorda (L. 6.717.504 × 71%)	L. 4.769.427
arrotondamento . .	» 4.769.500

* * *

2) dirigente generale - livello C - al terzo aumento periodico conseguito da 3 mesi collocato a riposo con 38 anni di servizio utile.

Calcolo delle quote mensili

Stipendio al 4° aumento periodico .	L. 15.708.000
Stipendio in godimento alla data di cessazione dal servizio (3ª aumento) . . .	» 15.351.000
Differenza	L. 357.000

Quota mensile: L. 357.000 : 24 = L. 14.875
Importo da aggiungere allo stipendio al 3° aumento periodico: L. 14.875 × 3 = L. 44.625

Stipendio maggiorato delle quote mensili:

stipendio al 3° aumento periodico . . .	L. 15.351.000
quote mensili maturate . . .	» 44.625
Totale .	L. 15.395.625

Calcolo delle ritenute

Quota mensile: L. 44.625

Importo da assoggettare a ritenute tesoro 7% e opera di previdenza 2,50% (80% di L. 44.625) = L. 35.700

Pensione annua lorda

Base pensionabile	L. 15.395.625
Maggiorazione del 18% (art. 15 della legge numero 177/76)	» 2.771.212
Totale . . .	L. 18.166.837
Aliquota per 38 anni di servizio: 76,40%	
pensione annua lorda (L. 18.166.837 × 76,40%)	L. 13.879.463
arrotondamenti	» 13.879.500

15) *Nuove procedure nei controlli sui decreti riguardanti la liquidazione dei trattamenti di quiescenza* (art. 166).

L'art. 166, primo comma, stabilisce che i decreti di cui al titolo II, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, acquistano immediata efficacia ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute e sono trasmesse alla Corte dei conti per il controllo in via successiva.

Le nuove disposizioni sono finalizzate a consentire il tempestivo pagamento della pensione definitiva limitando, pertanto, il ricorso alla concessione del trattamento provvisorio di cui all'art. 162 del predetto decreto n. 1092.

Al fine di conseguire dette finalità, è indispensabile che, da parte delle amministrazioni centrali e degli uffici periferici competenti a liquidare il trattamento di quiescenza, sia osservata la disposizione contenuta nell'art. 155, terzo comma, del citato decreto n. 1092, trasmettendo «almeno 6 mesi prima del raggiungimento del limite di età» e relativo provvedimento ai competenti organi.

Per effetto della innovazione introdotta dalla norma in discorso alle procedure finora seguite, gli uffici che provvedono a liquidare il trattamento di quiescenza dovranno trasmettere gli atti alle competenti ragionerie centrali o regionali o provinciali dello Stato. Queste ultime, esperiti i propri adempimenti, invieranno alla direzione provinciale del Tesoro interessata il ruolo originale e la copia del decreto di liquidazione della pensione, mentre alla Corte dei conti trasmetteranno tutto il fascicolo con due copie del ruolo e l'originale del citato decreto di liquidazione della pensione con due copie da restituire rispettivamente alla direzione provinciale del Tesoro e alla ragioneria competenti dopo il riscontro in via successiva.

Il ruolo originale e la copia del decreto di liquidazione dovranno essere trasmessi alla competente direzione provinciale del Tesoro, con la massima sollecitudine possibile e comunque entro un mese dalla data di ricevimento, onde rendere possibile l'effettivo inizio del pagamento dalla data di decorrenza della pensione.

Resta ovvio che la Corte dei conti potrà richiedere alle amministrazioni eventuali altri documenti che riterrà necessari per il proprio controllo.

Nel caso di rilievo della Corte dei conti che comporti variazione all'importo della pensione liquidata, le amministrazioni e gli uffici competenti, dopo avere adottato i necessari adempimenti sulla scorta del rilievo stesso, provvederanno ad emettere, seguendo le procedure sopra indicate, un ruolo di variazione ai sensi dell'art. 362 del regolamento di contabilità generale dello Stato, per le modifiche da apportare al ruolo originale che, unitamente al decreto oggetto di rilievo, dovrà essere ritrasmesso all'organo di controllo.

E' appena da avvertire che la notifica del decreto all'interessato dovrà essere effettuata ad avvenuta registrazione del provvedimento di liquidazione.

Con l'occasione si chiarisce che, stante la chiara dizione letterale della norma in argomento, la indicata procedura dovrà essere seguita solo per i decreti di liquidazione del trattamento di quiescenza, dovendosi, tale procedura, considerare esplicitamente esclusa per quanto riguarda i provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi. Questi ultimi dovranno, pertanto, continuare a seguire il vecchio *iter*.

Si invitano le amministrazioni in indirizzo a portare a conoscenza dei dipendenti uffici che amministrano personale il contenuto della presente circolare.

Il Ministro: ANDREATTA

(11687)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a due posti di collaboratore tecnico con mansioni di disegnatore.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a due posti di impiegato del secondo livello funzionale retributivo con la qualifica di collaboratore tecnico e con mansioni di disegnatore avranno luogo secondo il seguente calendario:

sabato 28 febbraio 1981, ore 15: prova scritta culturale (tema su nozioni di ordinamento costituzionale, compreso il Regolamento della Camera);

sabato 7 marzo 1981, ore 15: prima prova scritta tecnica (rilievo di ambienti, di elementi architettonici o di arredo);

domenica 8 marzo 1981, ore 8,30: seconda prova scritta tecnica (traduzione grafica di uno schema tecnologico).

I candidati che non abbiano ricevuto da parte della commissione esaminatrice alcuna comunicazione d iesclusione dal concorso dovranno presentarsi, nei giorni e nelle ore sopra indicati, a piazza del Parlamento n. 24, muniti del documento di identità indicato nella domanda.

Si avvertono i candidati che nei giorni fissati per l'espletamento delle prove di disegno dovranno presentarsi muniti dell'attrezzatura occorrente per l'effettuazione delle prove stesse, ad esclusione dei piani d'appoggio e dei fogli da disegno, che verranno predisposti dall'Amministrazione della Camera.

(281)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il reclutamento di centonovantotto allievi guardie forestali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con modificazioni dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, nonchè la legge 18 febbraio 1963, n. 301;

Visto il combinato disposto degli articoli 29 del sopra citato decreto-legge 12 marzo 1948, n. 804, 32 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997 e seguenti, del regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Vista la legge 26 luglio 1961, n. 709;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato il fabbisogno del personale sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato in particolare nell'ambito delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna ed avvalendosi della facoltà concessa alla amministrazione dal secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Per il reclutamento di centonovantotto allievi guardie forestali da assegnare nell'ambito delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, è indetto un concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Il personale nominato all'impiego a seguito del presente concorso non può essere trasferito nè distaccato ad uffici aventi sede in regioni diverse da quelle indicate prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani ed in godimento dei diritti politici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 28°. Non è necessario che gli aspiranti abbiano compiuto il 18° anno di età all'atto della presentazione della domanda; tale requisito deve essere posseduto alla data dell'effettivo reclutamento. Considerati, quindi, i tempi tecnici necessari all'espletamento della prescritta procedura, sono ammessi a presentare domanda anche gli aspiranti che abbiano compiuto il 17° anno di età;

c) essere in possesso di licenza di scuola dell'obbligo;

d) essere fisicamente idonei all'impiego, esenti da imperfezioni e difetti, avere statuta non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,60 per le donne;

e) essere celibi, nubili o vedovi/e senza prole;

f) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

g) non essere stati giudicati rivedibili, riformati o espulsi da una delle Forze armate dello Stato o da corpi militarmente organizzati; nè allontanati per negata rafferma o rimandati da corpi militarmente organizzati per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il requisito di cui alla lettera *e*) dovrà inoltre essere mantenuto fino al compimento di due anni di effettivo servizio nel Corpo e quello di cui alla lettera *g*) fino alla data della nomina ad allievo guardia forestale.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o decaduti dall'impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo il fac-simile allegato al presente decreto, compilate su carta legale ed indirizzate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione X - Via Giosuè Carducci, 5 - 00187 Roma, dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno oltre il termine indicato spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suddetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare le domande di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Saranno considerate fuori termine le domande prodotte oltre i termini soprafissati.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

il proprio cognome e nome;

il luogo e data di nascita con l'esatta indicazione della residenza;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data e della scuola presso la quale venne conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

l'indirizzo preciso completo di numero di codice di avviamento postale al quale, il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, con impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione di recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le domande devono essere sottoscritte dagli aspiranti e le firme dei medesimi devono essere autenticate secondo le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e precisamente dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o dal notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Qualora gli aspiranti siano militari dette autenticazioni possono essere fatte dal comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Per i residenti all'estero l'autenticazione può essere fatta dalle competenti autorità diplomatiche o consolari.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i minorenni è necessario in calce alla domanda anche l'atto di assenso dei genitori esercenti la patria potestà o di chi ne fa le veci, reso e sottoscritto avanti ai funzionari sopra indicati competenti ad autenticarne la firma.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti devono allegare i seguenti documenti che costituiscono anche titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria:

1) diploma originale del titolo di studio o copia notarile su carta legale ovvero fotocopia autenticata in bollo.

Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, è consentita la presentazione di un certificato in carta legale contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo.

Per i certificati rilasciati dai capi di scuole o istituti parificati o legalmente riconosciuti, fatta eccezione per quelli di Roma e provincia, è necessaria la legalizzazione della firma del capo dell'istituto da parte del provveditore agli studi.

Qualora il documento attestante il possesso del titolo di studio non risulti redatto in conformità alle norme indicate, o manchi del tutto, la relativa domanda, sara considerata irregolare;

2) eventuali documenti atti a dimostrare speciali attitudini al servizio forestale sia per attività e mansioni svolte nel settore forestale, sia per risultati di valore nazionale nelle diverse discipline sportive.

I predetti documenti ove riguardino attività e mansioni svolte dai candidati nel settore forestale sia presso privati che enti locali, regioni o presso le amministrazioni forestali dello Stato (quali ad esempio operai addetti a utilizzazioni boschive, rimboschimenti, ricostituzioni boschive, rinsaldamenti, miglioramento pascoli, sistemazioni idraulico forestali, piani di assestamento, lotta contro i parassiti forestali, coltura vivai forestali, o come guardie campestri, guardia caccia o guardia pesca, guardie giurate forestali, istruttori e aiuto istruttori in cantieri di rimboschimento) dovranno essere documentati con attestati rilasciati dal datore di lavoro, su carta legale e con firma debitamente legalizzata.

Negli attestati di cui sopra dovranno essere indicate il numero delle giornate lavorative prestate, gli estremi di progetto e degli atti contabili relativi al pagamento delle stesse, nonchè la qualifica rivestita.

Per quanto concerne specificatamente l'attività svolta alle dipendenze del Corpo forestale dello Stato le relative certificazioni dovranno essere rilasciate esclusivamente da funzionari della carriera direttiva, su carta legale. In tal caso non è necessaria la legalizzazione della firma.

I titoli attitudinali nelle discipline sportive dovranno essere attestati dalle rispettive federazioni nazionali centrali e dal centro sportivo del Corpo forestale dello Stato, con certificato in carta legale e con firma regolamente legalizzata comprovante che il concorrente fa parte di squadre nazionali oppure ha conseguito in gare a livello nazionale, da elencare specificatamente, risultati di valore con indicazione del piazzamento.

L'iscrizione nelle squadre di soccorso del Corpo nazionale di soccorso alpino, i brevetti di guida alpina, di maestro di sci o di roccia costituiscono altresì titoli attitudinali. Le dichiarazioni relative in carta legale dovranno essere rilasciate dalla federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.), dal Club alpino italiano (C.A.I.) o da altri organismi parimenti qualificati e le firme di coloro che sottoscrivono dette dichiarazioni dovranno essere opportunamente legalizzate;

3) eventuali titoli di studio ed attestati di specializzazione che abbiano particolare attinenza con il servizio forestale.

I documenti di cui al presente articolo, ove non allegati alla domanda di ammissione al concorso, saranno ritenuti validi solo se inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini fissati per la presentazione della domanda stessa.

L'Amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti allegati alla domanda. Si consiglia, pertanto, di far pervenire detti documenti in copia autenticata in bollo.

Art. 5.

Gli aspiranti che abbiano titolo alla riserva del posto o alla preferenza in graduatoria devono documentare in allegato alla domanda il possesso dei requisiti come segue:

a) i profughi: una attestazione in carta legale del prefetto della provincia, che ha provveduto all'accertamento della qualifica di profugo e, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma; per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

b) gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra su carta legale;

c) gli orfani dei caduti per servizio: una dichiarazione in carta legale rilasciata dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro: una dichiarazione in carta legale rilasciata dall'I.N.A.I.L. attestante che il genitore è deceduto per causa di lavoro;

e) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate: un certificato in carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra nonchè la categoria di pensione di cui fruisce il genitore ovvero uno dei seguenti documenti:

un attestato, in carta legale, dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione;

il decreto di concessione della pensione;

la dichiarazione mod. 69 rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

f) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido per servizio nonchè la categoria di pensione di cui fruisce il genitore ovvero uno dei seguenti documenti:

il decreto di concessione della pensione;

il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione di appartenenza del genitore;

g) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro: una dichiarazione, in carta legale, rilasciata dall'I.N.A.I.L. dalla quale risulti che il genitore è mutilato o invalido del lavoro nonchè il relativo grado di riduzione della capacità lavorativa.

Gli orfani dei caduti di guerra o per fatti di guerra, gli orfani dei caduti per servizio e gli orfani dei caduti sul lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), un certificato su carta legale rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*) un certificato su carta legale, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante oltre l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore.

I figli dei mutilati e invalidi del lavoro potranno produrre in luogo dei documenti di cui alla precedente lettera *g)*, un certificato in carta legale rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante oltre l'iscrizione nell'apposito elenco istituito con la citata legge n. 482/1968, anche il grado di riduzione della capacità lavorativa dello invalido.

I figli dei caduti di cui alle precedenti lettere *b)*, *c)*, *d)*, ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)*, dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Art. 6.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice che, previo esame delle domande regolari pervenute, formerà una graduatoria prendendo in considerazione i titoli di studio esibiti nonchè quelli attitudinali.

Nel formare la graduatoria di cui sopra la commissione terrà conto del diritto alla riserva del posto previsto dalle vigenti disposizioni.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 7.

Gli aspiranti utilmente collocati nella sopradetta graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica presso gli ospedali militari per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio forestale. L'esito di tale visita medica è inappellabile da parte dei candidati.

I dichiarati idonei alla visita medica dovranno superare una prova pratica di scrittura sotto dettato che sarà effettuata in una o più sedi.

La data e la località ove sarà effettuata la prova pratica di scrittura sotto dettato verrà portata a conoscenza di ogni singolo interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della data stessa.

Al termine della suddetta prova la commissione provvederà alla formazione della graduatoria finale.

Art. 8.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, con proprio decreto approva la graduatoria finale e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei verranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale dovranno inviare dietro richiesta i documenti sotto elencati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione X - Via Giosuè Carducci, 5 - 00187 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a pena di decadenza (il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma):

1) estratto dell'atto di nascita in carta legale rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. I candidati nati all'estero potranno produrre, qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) Certificato di stato libero rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta legale; per i vedovi detto certificato dovrà contenere l'annotazione che non hanno prole;

5) foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare ovvero copia del documento stesso regolarmente autenticata; sia il foglio matricolare originale che la eventuale copia dovranno essere muniti della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Per coloro che stiano prestando servizio militare, certificato su carta legale, rilasciato dal comandante del reparto, dal quale risulti che l'interessato trovasi alle armi per adempiere agli obblighi di leva.

Gli aspiranti che siano stati sottoposti a visita di leva ma non ancora avviati alle armi devono produrre un certificato su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune, attestante l'esito di leva oppure il foglio di congedo illimitato provvisorio munito della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Coloro che non siano stati ancora chiamati dal consiglio di leva devono produrre un certificato su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune, attestante l'iscrizione nelle liste di leva.

Gli aspiranti per i quali non sia avvenuta l'iscrizione nelle liste di leva, dovranno presentare apposita dichiarazione del sindaco attestante la non ancora avvenuta iscrizione;

6) fotografia recente applicata su carta legale con firma e fotografia del candidato regolarmente autenticata.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Tutti i documenti, tranne l'estratto dell'atto di nascita e il foglio matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi. I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

L'amministrazione accerta d'ufficio la buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati allievi guardie forestali ed ammessi a frequentare un corso di istruzione professionale.

Prima dell'inizio del corso l'amministrazione si riserva la facoltà di accertare il mantenimento della idoneità fisica degli allievi guardie. Per coloro che non siano stati riconosciuti idonei verrà revocata la nomina ad allievo guardia.

Gli allievi sono soggetti durante il corso, per tutto quanto riguarda disciplina ed istruzione, allo speciale regolamento interno della scuola del Corpo forestale dello Stato.

Coloro che durante lo svolgimento del corso non diano prova di buona condotta ed attitudine al servizio forestale potranno essere dimessi in qualsiasi momento e verranno esclusi dal partecipare ai successivi concorsi.

Art. 11.

Al termine del corso di istruzione professionale di cui all'articolo precedente gli allievi guardie dovranno sostenere gli esami finali consistenti in prova scritte, in un colloquio nonchè in una prova pratica, intesi ad accertare l'attitudine al servizio forestale.

Tutti coloro che supereranno le prove verranno nominati, nell'ordine della graduatoria di merito risultante dagli esiti delle prove stesse, guardie forestali, dopo aver prestato il prescritto giuramento e sottoscritto la ferma triennale decorrente dalla data di nomina ad allievo guardia.

Nei confronti di coloro che non avranno superato le prove prescritte sarà dichiarata la decadenza dalla nomina ad allievi guardie.

Agli allievi guardie spetterà il trattamento economico previsto per i pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1980

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1980
Registro n. 5 *Agricoltura, foglio n.* 142

Fac-simile di domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione X - Via Giosuè Carducci **n. 5 - 00187 Roma**

Il sottoscritto . . . nato a . . . (comune e provincia di nascita) il . . . (data di nascita) residente in . . . via . . . n. . . , chiede di partecipare al concorso per il reclutamento di centonovantotto allievi guardie forestali.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . ;

c) di non aver riportato condanne penali (2);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso la scuola di . . . in data . . . ;

e) di non essere stato giudicato rivedibile, riformato o espulso da una delle Forze armate dello Stato o da corpi militarmente organizzati; nè allontanato per negata rafferma o rimandato da corpi militarmente organizzati, per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazoni col tempo;

f) . . . . **(3);**

Allega alla presente i seguenti documenti:

1) . . . . (titolo di studio);
2) . . . ;
3) . . . . .

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente indirizzo: . . . , n. tel. . . . , impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario

. . . . . , addì . . .

Firma . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . (4).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, l'esistenza di eventuali procedimenti penali pendenti, ovvero la inesistenza.

(3) Eventuali servizi resi presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

(4) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata secondo le modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e precisamente dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per il minorenne è necessario anche l'atto di assenso in calce alla domanda dei genitori esercenti la patria potestà o da chi ne fa le veci, reso e sottoscritto avanti ai funzionari sopra indicati competenti ad autenticarne la firma.

(198)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove pratiche del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo presso lo osservatorio astrofisico di Catania (specialità meccanica, comune e di precisione, e nozioni di ottica).

La prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astrofisico di Catania (specialità meccanica, comune e di precisione, e nozioni di ottica), bandito con decreto ministeriale 24 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 3 giugno 1980, si svolgeranno presso l'osservatorio astrofisico, città universitaria, Catania, come segue:

da Allegra a Cretella, giorno 23 febbraio 1981, ore 15;
da Di Mauro a Giuffrida, giorno 24 febbraio 1981, ore 9;
da La Rosa a Marseglia, giorno 24 febbraio 1981, ore 15;
da Miraglia a Orifici, giorno 25 febbraio 1981, ore 9;
da Paladino a Passanisi, giorno 25 febbraio 1981, ore 15;
da Passarello a Ristagno, giorno 26 febbraio 1981, ore 9;
da Russo a Venuto, giorno 26 febbraio 1981, ore 15.

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento.

(268)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore presso lo osservatorio astronomico di Brera-Milano.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1980, avrà luogo il giorno 6 febbraio 1981, con inizio alle ore 8, presso l'osservatorio astronomico di Brera, succursale di Merate (Como), via E. Bianchi n. 46.

(270)

Diario della prova scritta e di quella pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

La prova scritta e quella pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astrofisico di Catania, indetto con decreto ministeriale 22 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1980, registro n. 44, foglio n. 77, avranno luogo nei giorni 19, 20 e 21 febbraio 1981, con inizio alle ore 8 presso l'osservatorio astrofisico di Catania, viale Andrea Doria, città universitaria, Catania.

(269)

MINISTERO DEL TESORO

Rinvio della fissazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a cinquanta posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro.

Il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a cinquanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 ottobre 1980, non è ancora stato fissato per il rilevante numero di domande pervenute e la conseguente difficoltà di reperire, in breve tempo, la sede di esame.

Ulteriori informazioni verranno comunicate tramite pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1981.

(257)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TRAPANI

Revoca del concorso ad un posto di veterinario addetto al mercato ittico vacante nel comune di Mazara del Vallo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 241 del 12 settembre 1977 con il quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di veterinario addetto al mercato ittico di Mazara del Vallo;

Considerato che giuste le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e nella legge 20 febbraio 1980, n. 33, il dott. Pennisi Leonardo incaricato al mercato ittico di Mazara del Vallo ha diritto a partecipare al concorso riservato;

Ritenuto di conseguenza di dover revocare il bando di concorso di che trattasi;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Per i motivi di cui in premessa è revocato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di veterinario addetto al mercato ittico di Mazara del Vallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio ed a quello del comune di Mazara del Vallo. Sarà altresì comunicato a tutti i candidati ammessi al concorso stesso.

Trapani, addì 3 gennaio 1981

Il veterinario provinciale reggente: SCHIFANO

(262)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di S. Severino Marche.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 361/C del 5 marzo 1980, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di S. Severino Marche;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge statale 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e dell'ordine provinciale dei veterinari di Macerata;

Visto il decreto del medico provinciale di Macerata n. 6972/VIII-34 del 29 dicembre 1980, con il quale, su proposta del consiglio dell'ordine provinciale dei veterinari e su susseguente segnalazione del comune di S. Severino Marche è stato nominato il dott. Italo Castellucci, quale rappresentante della categoria in seno alla commissione giudicatrice;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972; prorogata con legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Maialetti dott. Antonio, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Verrecchia dott. Ermete, vice prefetto ispettore della prefettura di Macerata;

Scodanibbio dott. Carlo, veterinario superiore di prima classe del Ministero della sanità;

Romanelli prof. Valentino, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Perugia;

Pedini prof. Bruno, docente in patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Perugia;

Castellucci dott Italo, veterinario comunale capo del comune di Macerata.

Segretario:

Grenga Cresti dott.ssa Giacinta, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice di cui sopra inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo in Macerata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Macerata, dell'ufficio veterinario provinciale di Macerata e del comune di S. Severino Marche.

Macerata, addì 31 dicembre 1980

Il veterinario provinciale: TORREGIANI

(172)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 63, IN SALUZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale presso l'ospedale civile di Saluzzo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale presso l'ospedale civile di Saluzzo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'ente in Saluzzo.

(34/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE DA COPERTINO » DI COPERTINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto oculista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per chiarimenti rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Copertino (Lecce).

(33/S)

OSPEDALE « LUINI CONFALONIERI » DI LUINO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Luino (Varese).

(28/S)

OSPEDALE CIVILE DI MOLA DI BARI

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Mola di Bari (Bari).

(29/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l'ospedale civile, a:

un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di assistente di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(30/S)

OSPEDALE CIVILE DI FORLIMPOPOLI

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Forlimpopoli (Forlì).

(40/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1980, n. 77.

Aggiunte e modifiche alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 35, recante: « Provvidenze a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 1978 in provincia di Teramo ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *dell'*11 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 35, sono apportate le aggiunte e modificazioni che seguono:

Art. 9-*bis*. — I competenti organi dei comuni e della provincia di Teramo possono approvare i progetti di cui all'art. 9, primo comma, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

All'art. 16 è aggiunto il seguente comma:

La richiesta di liquidazione, prodotta dagli enti interessati, va corredata dalla documentazione della spesa concernente i lavori eseguiti e da una attestazione di regolare esecuzione redatta da tecnico iscritto nell'albo professionale, confermata dall'ufficio del genio civile di Teramo.

All'art. 21 è aggiunto il seguente ultimo comma:

In caso di documentazione carente l'ufficio del genio civile invita il richiedente a completarla assegnando trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, comprovata da regolare avviso del ricevimento stesso.

Scaduto infruttuosamente tale termine la domanda viene archiviata.

Dopo l'art. 21 è aggiunto il seguente art. 21-*bis*:

Il termine di presentazione delle domande, fissato in sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale 24 agosto 1979, n. 35, si intende regolarmente ottemperato anche con riferimento alla data di spedizione risultante da piego postale raccomandato ovvero da timbro dell'ufficio postale.

La domanda è comunque valida anche se presentata, entro il termine previsto, ad uno qualsiasi degli uffici della Regione ovvero al comune di residenza.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 13 novembre 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1980, n. 78.

Legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87: « Abrogazione del secondo comma dell'art. 26 ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *dell'*11 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale n. 87 del 28 dicembre 1978 è abrogato.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 13 novembre 1980

RICCIUTI

(11678)

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1980, n. 79.

Provvidenze regionali per promuovere il restauro ed il risanamento dei centri storici e per agevolare la realizzazione di alloggi da parte di cooperative edilizie.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 12 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La regione Abruzzo interviene nelle forme e con le modalità stabilite dalla presente legge, allo scopo di promuovere il restauro urbanistico-edilizio dei centri storici, in conformità con gli indirizzi e le indicazioni della programmazione economica regionale ed in armonia con la legislazione nazionale.

Sono finalità prioritarie dell'azione regionale, nell'ambito della presente legge:

1) la promozione di interventi di pianificazione urbanistica e regolamentazione dei centri storici, riconosciuti, sia singolarmente che nel loro insieme, come valori preminenti da difendere in modo attivo, favorendone la rivitalizzazione;

2) la realizzazione di interventi di restauro e/o di ristrutturazione edilizia su edifici, ricadenti nei perimetri dei centri storici individuati nei piani regolatori generali, con destinazione d'uso prevalente a residenza, anche al fine della conservazione della struttura sociale esistente.

Art. 2.

Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente art. 1, la regione Abruzzo istituisce, per l'anno 1980 un fondo di L. 1.877.000.000.

Al relativo onere si provvede:

quanto a L. 537.000.000 mediante riduzione di pari importo del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980;

quanto a L. 1.000.000.000 mediante riduzione di pari importo del cap. 2899 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980;

quanto a L. 340.000.000 con i fondi iscritti al cap. 1687 (residuo 1979) del medesimo stato di previsione della spesa del bilancio 1980 e ivi conservati per effetto dell'art. 27 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

La partita n. 9 dell'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio, è ridotta di L. 537.000.000 e la partita n. 6 dell'elenco n. 5, allegato sempre al medesimo bilancio, è ridotta di L. 1.000.000.000.

Le occorrenti variazioni al bilancio 1980 sono introdotte a norma dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Per gli anni successivi, e sino al 1982, le leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni, sempre nei limiti del pareggio complessivo dei bilanci medesimi, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 81/1977.

Il fondo annuale, di cui al presente articolo, è ripartito per le singole province della Regione nei termini seguenti:

provincia dell'Aquila: L. 469.250.000;
provincia di Chieti: L. 469.250.000;
provincia di Pescara: L. 469.250.000;
provincia di Teramo: L. 469.250.000.

Art. 3.

E' istituito, altresì, un fondo aggiuntivo, limitatamente all'anno 1980, di L. 2.000.000.000 per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge a favore dei comuni compresi nei progetti speciali verso i territori del Sangro, del Vomano e del Parco nazionale d'Abruzzo.

Tale fondo è così ripartito:

progetto Sangro: L. 700.000.000;
progetto Vomano: L. 650.000.000;
progetto Parco nazionale: L. 650.000.000.

Al relativo onere di L. 2.000.000.000 si provvede mediante riduzione del cap. 2899 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.

La partita n. 6 dell'elenco n. 5, allegato al predetto bilancio, è ridotta di L. 2.000.000.000.

Le occorrenti variazioni al bilancio 1980 sono introdotte a norma dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 4.

La Regione ripartisce annualmente il fondo tra i comuni, i cui centri storici siano dichiarati di prevalente interesse e tra quelli ricadenti nei perimetri dei progetti speciali d'intervento regionale Sangro, Vomano, Parco nazionale.

In ogni caso, il fondo di cui all'art. 2 della presente legge è ripartito soltanto tra i comuni che, ricadendo nella categoria di cui al comma precedente, siano dotati del piano particolareggiato del centro storico, o di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui agli articoli 27 e 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, semprechè ricadenti nel centro storico.

Al termine di ogni esercizio finanziario, i fondi non utilizzati dai comuni saranno cumulati con quelli dell'esercizio successivo e ridistribuiti.

Il fondo di cui all'art. 3 della presente legge può essere utilizzato con le modalità di cui ai commi precedenti fino all'esaurimento dei fondi a ciascun comune assegnati in riferimento alle indicazioni dei progetti speciali Sangro, Vomano, Parco nazionale.

Art. 5.

I fondi assegnati ai comuni sono destinati a finanziare gli interventi di restauro o di ristrutturazione edilizia, con destinazione prevalente a residenze, promossi da enti pubblici e da privati, riuniti anche in forme associative.

I consigli comunali provvederanno, con propria delibera a stabilire sulla base delle richieste i criteri di formazione di una graduatoria per l'assegnazione dei benefici, lo schema della relativa convenzione, nel rispetto delle norme di attuazione dei piani particolareggiati o dei piani di recupero, e l'ammontare massimo della somma mutuata per ciascuna richiesta.

In ogni caso le graduatorie dovranno privilegiare:

1) gli interventi proposti dagli istituti autonomi delle case popolari;

2) quelli dei privati, o di cooperative di proprietari, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della legge regionale 24 gennaio 1980, n. 8;

3) gli interventi che non prevedono cambiamenti di destinazionale d'uso dell'immobile.

Sono comunque esclusi dai benefici della presente legge i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 27 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a meno che gli interventi non ricadano nei perimetri dei piani particolareggiati e dei piani di recupero.

Art. 6.

I richiedenti, per essere ammessi al beneficio, dovranno inoltrare al comune territorialmente competente una domanda, corredata del progetto edilizio redatto secondo le norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato, o del piano di recupero del centro storico, ed esteso almeno ad una singola unità tipologica d'intervento.

Tale progetto dovrà essere accompagnato da un preventivo di spesa per le opere da eseguire, vistato per congruità dall'ufficio del genio civile o dall'ufficio tecnico comunale. Ogni sei mesi, previo esame dei progetti presentati ai sensi delle norme di attuazione dei piani, ed accertati i requisiti di ammissibilità dei richiedenti, il consiglio comunale formula la graduatoria in conformità al precedente art. 5.

L'assegnazione dei fondi è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, con cui il sindaco è autorizzato alla stipula della convenzione con il richiedente. Per l'anno 1980 potranno essere prese in esame le domande presentate entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 7.

Gli interventi a favore dei richiedenti sono finanziati dai comuni entro i limiti dei fondi a ciascuno assegnati con un contributo quale quota interesse a tasso fisso sulla somma ammessa di cui all'articolo seguente. Il comune provvede direttamente al versamento delle somme dovute al momento del contratto di mutuo tra gli istituti di credito e gli aventi diritto.

Art. 8.

La Regione stipula, ai sensi dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, apposita convenzione con istituti di credito per la concessione, a favore degli aventi diritto, di mutui agevolati decennali a tasso fisso, comunque non superiori a quello massimo stabilito dallo Stato.

La Regione interviene, altresì, tramite i comuni competenti per territorio, al momento di ciascuna operazione, col versamento anticipato, in unica soluzione, di un contributo necessario ad abbassare di sei punti e mezzo il tasso praticato dagli istituti di credito convenzionato e fino all'ammontare massimo della somma maturata ammessa dal consiglio comunale competente per territorio.

Tali mutui possono essere concessi anche per la durata quindicennale, nel quale caso la Regione interviene col versamento anticipato, in unica soluzione, di un contributo necessario ad abbassare di cinque punti il predetto tasso.

I tassi a carico dei mutuatari, quale risultano per effetto del contributo regionale di cui ai precedenti commi del presente articolo, non possono scendere in alcun caso al di sotto di quelli agevolati stabiliti dalla legge statale in materia di edilizia.

Art. 9.

I provvedimenti con cui il consiglio comunale approva o respinge le domande sono atti definitivi.

Il comune può sospendere l'erogazione dei contributi o revocare quelli già concessi quando l'esecuzione dei lavori risulti difforme dai termini e dalle modalità approvati nel progetto, o nel caso in cui non vengano rispettati gli impegni assunti circa la destinazione dell'edificio e con la convenzione o per decadenza della concessione edilizia.

Art. 10.

I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri analoghi da leggi statali.

Art. 11.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzione con gli istituti di credito per le modalità e condizioni di concessione dei mutui agevolati.

Art. 12.

I comuni si avvalgono per le finalità di cui alla presente legge, delle cooperative finanziate ai sensi della legge n. 285/77 e già operanti nel settore dei centri storici.

Art. 13.

La regione Abruzzo predispone un piano di finanziamento per consentire a cooperative edilizie a proprietà indivisa o individuale e loro consorzi, la realizzazione di alloggi e il completamento di programmi costruttivi già finanziati ai sensi della legge n. 457/78.

Gli alloggi da costruire devono rispondere alle caratteristiche previste dagli articoli 16 e 43 della legge n. 457 del 5 agosto 1978.

Gli alloggi di cui al primo comma devono essere realizzati esclusivamente nell'ambito delle aree dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero nelle aree individuate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche o integrazioni, nonchè su aree convenzionate ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 14.

La Regione stipula ai sensi dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 apposita convenzione con istituti di credito per la concessione a favore degli aventi diritto e per un ammontare non superiore a quello indicato nel successivo articolo, di mutui agevolati decennali a tasso fisso che, in nessun caso, può superare il tasso massimo stabilito dallo Stato.

La Regione interviene, altresì, al momento del contratto, col versamento anticipato, in unica soluzione, di un contributo necessario ad abbassare di sei punti e mezzo il tasso praticato dall'istituto di credito convenzionato.

Tali mutui possono essere concessi anche per la durata quindicennale, nel qual caso la Regione interviene col versamento anticipato, in unica soluzione, di un contributo necessario ad abbassare di cinque punti il predetto tasso.

I tassi a carico dei mutuati, quali risultano per effetto del contributo regionale di cui ai precedenti commi del presente articolo, non possono scendere in alcun caso al di sotto di quelli agevolati stabiliti dalla legge statale in materia edilizia.

Art. 15.

Per gli alloggi da costruire il costo massimo ammissibile sarà quello fissato per le operazioni di mutuo per l'edilizia agevolata.

Art. 16.

I nuclei familiari dei soci delle cooperative che beneficiano della presente legge devono possedere requisiti legali necessari per l'ammissione ai finanziamenti agevolati a norma della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Inoltre le cooperative edilizie e loro consorzi devono essere rette e disciplinate dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Art. 17.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva le graduatorie di cui al successivo art. 19 e il piano di riparto dei fondi su base provinciale.

Art. 18.

Entro il termine che verrà fissato con apposito bando, dopo l'approvazione del piano di riparto di cui all'art. 17, le cooperative edilizie ed i loro consorzi con sede legale nella Regione, costituite da soci in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda alla Regione: assessorato lavori pubblici e politica della casa, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge per la realizzazione dei programmi costruttivi in uno dei comuni della provincia dove hanno la loro sede.

Art. 19.

La giunta regionale, su proposta del componente la giunta competente, formula, per ogni provincia le graduatorie dei soggetti da ammettere a finanziamento sulla base di criteri adottati di intesa con la competente commissione consiliare.

Art. 20.

Il provvedimento di concessione regionale è emesso con decreto del presidente della giunta regionale e viene notificato al comune competente per territorio e all'interessato.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione regionale di ammissione al finanziamento i comuni interessati sono tenuti ad effettuare l'individuazione e l'assegnazione delle aree da mettere a disposizione dei soggetti destinatari dei finanziamenti stessi.

Art. 21.

L'accertamento sulla rispondenza dei progetti degli alloggi alle caratteristiche di legge e sulla osservanza dei costi massimi ammissibili, è effettuato dalla Regione, tramite gli uffici del genio civile.

Ad ultimazione dei lavori la Regione si riserva di effettuare la verifica per la rispondenza tecnico-amministrativa dell'opera alle norme della presente legge, tramite gli uffici del competente assessorato per la politica della casa o del genio civile.

Art. 22.

In nessun caso le provvidenze di cui alla presente legge possono essere cumulate con contributi, sussidi o agevolazioni comunque comportanti spese, anche indirette, a carico del bilancio dello Stato o di enti pubblici.

Art. 23.

I finanziamenti concessi sono revocati per eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nella presente legge o nel decreto del presidente della giunta regionale di concessione del contributo regionale.

In tale ipotesi le quote di finanziamento già erogate dovranno essere restituite alla Regione maggiorate degli interessi legali a partire dalle singole date di erogazione e fino al momento della restituzione che sarà determinato con il decreto di revoca del finanziamento emesso dal presidente della giunta regionale.

Titolo II

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 24.

L'esame del progetto e il rilascio della concessione a costruire dovranno avvenire con le modalità e nei termini prescritti dall'art. 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

Sia il progetto, sia la concessione a costruire dovranno recare l'annotazione del comune all'osservanza delle norme di cui all'art. 16 e all'art. 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 25.

Alla spesa per gli interventi previsti dagli articoli 13 e 14 della presente legge, valutati, per l'anno 1980, in L. 6.000.000.000, si provvede:

quanto a L. 3.000.000.000 con i fondi iscritti al cap. 1688 (competenza) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980;

quanto a L. 3.000.000.000 con i fondi iscritti al cap. 1688 (residuo 1979) del medesimo stato di previsione della spesa del bilancio 1980.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si fa espresso rinvio alle norme contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 457, citata nonchè dei decreti e circolari del Ministero lavori pubblici - C.E.R., ed alle deliberazioni della regione Abruzzo assunte in riguardo alla stessa legge n. 457, oltre alle disposizioni ed alle leggi riguardanti il finanziamento dell'edilizia agevolata-convenzionata riguardanti le cooperative edilizie.

Art. 26.

Per l'assolvimento dei compiti di cui ai precedenti articoli, per le competenze in materia di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata derivati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, della legge del piano decennale n. 457 del 5 agosto 1978, l'organico del settore della politica della casa - 1° dipartimento lavori pubblici, è così individuato:

n. 1 - responsabile di settore, con funzioni di coordinamento dei servizi;

n. 2 - funzionari, di cui uno con la qualifica di ingegnere edile, addetti all'edilizia sovvenzionata e sociale ed al recupero del patrimonio edilizio pubblico esistente;

n. 2 - funzionari, di cui uno con la qualifica di ingegnere edile, addetti all'edilizia agevolata convenzionata: recupero patrimonio edilizio esistente, vigilanza sulle cooperative, procedure finanziarie per le cooperative, singoli e imprese edilizie;

n 2 - funzionari addetti al servizio vigilanza sugli istituti autonomi case popolari e loro consorzio e problemi connessi con le assegnazioni di alloggi di E.R.P.;

n. 5 - istruttori, di cui tre con qualifica di geometra;

n 8 - collaboratori, di cui cinque dattilografi;

n. 2 - commessi.

Art. 27.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 novembre 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1980, n. **80**.
Provvedimenti a favore dell'artigianato.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 55 del 12 dicembre 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

La Regione promuove, con i benefici contemplati dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti di bilancio annuale appositamente previsti, lo sviluppo delle attività artigiane, il loro rinnovo, l'incentivazione per l'inserimento dei giovani nelle attività artigiane, lo sviluppo della cooperazione, la tutela e la valorizzazione dell'artigianato che abbia tradizioni regionali o prerogative artistiche.

Art. 2.

E' abrogata la legge regionale n. 17 dell'8 settembre 1972, art. 2, lettera *c*), art. 3, lettera *e*).

Art. 3.

I soggetti beneficiari della presente legge sono i seguenti:

a) imprese artigiane individuali, societarie, cooperative, consortili iscritte all'albo di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) le cooperative artigiane di garanzia;

c) gli enti locali territoriali.

Titolo II

INCENTIVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI NELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI

Art. 4.

Per ogni giovane assunto, successivamente al 30 aprile 1980, dalle imprese artigiane ubicate nella regione Abruzzo, in aggiunta al numero complessivo dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1979, la Regione ha facoltà di concedere un contri-

buto di L. 100.000 mensili alle imprese stesse che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Detto contributo è cumulativo con altri provenienti da leggi dello Stato per l'occupazione giovanile.

Il contributo regionale ha la durata di due anni dalla data di assunzione.

La giunta regionale, previo conforme parere della competente commissione consiliare, per l'anno 1980 delibera, entro il mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a quali settori dell'artigianato, e all'interno di ogni settore, determinerà il numero massimo di giovani assumibili, è riservato il contributo di cui al precedente comma.

Per gli anni successivi la deliberazione è adottata con le stesse modalità entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.

La giunta regionale pagherà il contributo di cui sopra alle imprese aventi diritto, secondo un rigoroso ordine cronologico delle domande prodotte.

Art. 5.

L'esercizio delle funzioni relative all'amministrazione degli incentivi di cui al presente titolo è delegato ai comuni e loro associazioni.

Gli enti delegatari inoltreranno alla giunta regionale, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui i benefici si riferiscono, una dettagliata relazione sull'utilizzo delle somme erogate da parte delle imprese beneficiarie e sugli effetti diretti complessivi ed indotti prodotti dalle forme di incentivazione di cui al presente titolo.

Titolo III

INTERVENTI PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANE PRODUTTIVE, ARTISTICO-TRADIZIONALE

Art. 6.

Sono concessi contributi in conto capitale alle imprese artigiane, alle cooperative ed ai consorzi tra imprese artigiane iscritti agli albi provinciali delle imprese artigiane in data anteriore alla presentazione della domanda di contributo, operanti nel territorio regionale.

Art. 7.

Le iniziative ammesse ai contributi di cui al precedente art. 6 sono riservate all'artigianato produttivo, artistico-tradizionale con esclusione delle attività di servizio, e devono essere dirette alla realizzazione di programmi di investimenti attinenti alla costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

E' considerato laboratorio la nuda opera muraria da adibire ad attività artigianali, compresi solamente i relativi servizi igienici e gli accorgimenti tecnici per assicurare al laboratorio le condizioni di sicurezza, di tutela del lavoro e la salvaguardia dell'ambiente, con esclusione di uffici od altri accessori.

Art. 8.

Non possono essere erogati contributi in conto capitale alle imprese artigiane singole o associate che hanno già usufruito di precedenti contributi in conto capitale a carico della Regione o di altri enti pubblici prima che siano decorsi tre anni dalla data di riscossione del precedente contributo.

Art. 9.

I contributi di cui all'art. 6 sono accordati in misura non superiore al 20% della spesa riconosciuta ammissibile e non possono comunque superare la somma di lire 60 milioni per le cooperative e i consorzi di imprese artigiane, e lire 15 milioni per le altre imprese artigiane.

Art. 10.

Le imprese artigiane beneficiarie dovranno impegnarsi a:

a) non distogliere dall'uso previsto, per un periodo di almeno cinque anni, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammessi a contributo;

b) non destinare le opere edilizie oggetto del contributo ad usi diversi da quelli previsti, per un periodo di almeno dieci anni;

c) non trasferire l'impresa dal territorio regionale prima di dieci anni.

I periodi sopra citati decorrono dalla data di riscossione dei contributi

Art. 11.

Qualora, prima della riscossione del contributo, si verifichi il decesso del titolare dell'azienda, il contributo potrà essere liquidato agli eredi o a chi subentri, alla sola condizione che questi proseguano l'attività o ne garantiscano la prosecuzione.

Art. 12.

Sono ammesse prioritariamente ai contributi di cui sopra le imprese artigiane riunite in cooperative o associate in consorzi.

Art. 13.

Le funzioni amministrative di cui al presente titolo sono delegate ai comuni e loro associazioni.

Le amministrazioni di tali enti sono tenute a presentare semestralmente alla Regione - settore artigianato, il rendiconto finanziario delle singole operazioni effettuate nel corso del semestre, corredate della documentazione ad esse relativa e, alla fine di ogni anno solare, una relazione illustrativa dell'attività svolta, con particolare riguardo agli effetti economico-produttivi che le provvidenze sono suscettibili di determinare.

Art. 14.

Ai fini degli interventi di cui al presente titolo, la giunta regionale, su proposta del settore artigianato, previo conforme parere della competente commissione consiliare, è autorizzata ad organizzare direttamente convegni, ricerche e studi ed a concedere contributi ad enti ed associazioni delle categorie artigiane per l'organizzazione di convegni e manifestazioni dirette allo sviluppo, l'incremento e la valorizzazione dell'artigianato.

Titolo IV

GARANZIA FIDEIUSSORIA

Art 15.

La Regione può garantire i mutui stipulati dalle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche ed integrazioni.

Può altresì garantire nei limiti e con le stesse modalità di cui alla predetta legge 25 luglio 1952, n. 949, i mutui a medio termine contratti dalle imprese artigiane senza le agevolazioni contemplate dalla citata legge per l'impossibilità di accedere al credito previsto dalla legge medesima a causa dell'esaurimento dei fondi di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1971, n. 865.

Art. 16.

La garanzia ha natura sussidiaria e può coprire l'intero ammontare del mutuo.

La garanzia si esplica, nel limite dell'importo inizialmente garantito, fino al cento per cento delle passività che gli istituti di credito convenzionati dimostrino di aver sofferto dopo aver esperito tutte le procedure di recupero nei confronti dell'impresa finanziata.

Qualora, dopo la liquidazione delle passività, la situazione patrimoniale del debitore presentasse nuove possibilità di recupero, gli istituti di credito convenzionati devono darne comunicazione alla Regione, per le ulteriori azioni di sua competenza.

Nel caso che la garanzia concessa sia soltanto parziale, questa cessa con il recupero delle prime due quote del capitale.

L'ammontare globale delle garanzie concesse opera, in ogni caso, entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

I rapporti tra le Regioni e gli istituti di credito, relativi alla prestazione della garanzia, sono disciplinati da apposite convenzioni approvate dalla giunta regionale. Dette convenzioni non possono prevedere la concessione di garanzie per un ammontare complessivo superiore a dieci volte la disponibilità del bilancio.

Art. 17.

La garanzia non opera qualora l'istituti di credito

a) abbia erogato il mutuo ad aziende artigiane che, al momento della stipula del contratto, non erano iscritte all'albo provinciale di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) abbiano erogato il mutuo per impieghi non previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) non abbia provveduto a comunicare alla Regione la eventuale cancellazione dell'azienda mutuataria dall'albo provinciale di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, o la eventuale revoca del contributo agli interessi disposta dalla cassa per il credito alle imprese artigiane, entro nove mesi dalla fine dell'anno solare in cui tali fatti si sono verificati;

d) non abbia posto in essere le cautele necessarie per il recupero del credito ed esperito tutte le relative azioni.

Art. 18.

La giunta regionale, accertata l'esistenza delle condizioni indicate nell'articolo precedente, dichiara l'inefficacia della garanzia concessa, previa contestazione delle risultanze all'istituto bancario interessato ed esame delle controdeduzioni dello stesso.

Titolo V

CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI DELLA REGIONE PER LA COSTITUZIONE DI AREE ATTREZZATE PER INSEDIAMENTI ARTIGIANALI.

Art. 19.

La Regione, per spese di urbanizzazione primaria all'interno o a servizio di zona destinata ad insediamenti produttivi artigianali, in conformità alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, concede contributi in conto capitale ai comuni e loro associazioni, sempre che per tali opere si utilizzino aree di proprietà di tali enti locali territoriali della Regione o comunque acquisite con la procedura prevista dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1964, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le opere di urbanizzazione primaria si intendono quelle di cui all'art. 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli enti territoriali locali di cui al primo comma, possono chiedere il contributo anche per le seguenti iniziative:

a) progettazione delle aree destinate ad insediamenti artigianali;

b) costruzione di capannoni industriali all'interno delle aree artigiane da cedere in locazione ad aziende artigiane singole o associate;

c) elettrificazione industriale di aree destinate ad insediamenti artigianali;

d) costituzione e funzionamento di centri di servizi sociali quali mense, ambulatori ed ogni altra iniziativa volta a migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti delle imprese artigiane nelle aree di insediamenti artigianali;

e) acquisizione di aree destinate ad insediamenti artigianali con la procedura di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 20.

Il contributo in conto capitale di cui all'articolo precedente è concesso nella misura massima del 50% e, comunque, nei limiti della disponibilità finanziaria stanziata nell'apposito capitolo di bilancio.

Eventuali contributi ottenuti dalla Comunità europea allo stesso titolo sono cumulabili con il contributo regionale e saranno devoluti agli enti locali interessati.

La misura del contributo regionale di cui al comma precedente è aumentata al 60% nel caso che il comune o l'associazione di comuni facciano parte di comunità montane.

Art. 21.

I contributi di cui all'art. 19 della presente legge non vengono concessi in quelle zone in cui è operante il progetto speciale zone interne di cui all'art. 1, lettere a) e b), della legge 2 maggio 1976, n. 183, con esclusione delle spese di progettazione di cui alla lettera a) del terzo comma dello stesso art. 19.

Art. 22.

Le imprese artigiane non possono alienare, per un periodo di quindici anni, le aree di insediamento per le quali siano state concesse le agevolazioni previste dal presente titolo, salvo l'obbligo, assistito da garanzia ipotecaria, di corrispondere all'amministrazione interessata una somma pari al beneficio goduto, maggiorata degli interessi legali.

Il termine di quindici anni di cui al comma precedente decorre dalla data di concessione del contributo al comune o all'associazione di comuni, qualora la acquisizione da parte della impresa artigiana della disponibilità dell'area per il relativo insediamento sia successiva alla data dell'atto che tale disponibilità ha conferito.

Art. 23.

Il settore artigianato della giunta regionale istruisce le domande.

In base all'annuale disponibilità finanziaria del bilancio, la giunta regionale, previo conforme parere della competente commissione consiliare, fissa, entro il 30 novembre di ciascun anno, il programma di ripartizione dei fondi disponibili per l'anno successivo indicando, altresì, anche in relazione alla compatibilità dei costi prospettati in rapporto alle opere che si intendono realizzare, gli eventuali casi di inammissibilità al contributo.

Agli enti richiedenti saranno comunicati l'ammontare del contributo ammissibile ed il termine entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo delle opere approvate dagli enti stessi.

La giunta regionale determina definitivamente, in relazione alla corrispondenza del progetto esecutivo con quello di massima, l'entità del contributo da concedere ed il termine entro il quale l'opera deve essere realizzata.

I benefici previsti dal presente titolo sono concessi con decreto del presidente della giunta.

Art. 24.

La erogazione del contributo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, all'atto della formale consegna dei lavori.

La giunta regionale accerta, tramite i propri uffici, l'attuazione delle iniziative ammesse ai benefici.

L'ente interessato dovrà trasmettere al settore artigianato della giunta gli atti di contabilità finale, regolarmente approvati, al fine della determinazione della congruità del contributo concesso, per l'eventuale restituzione di parte del contributo stesso, per lavori non eseguiti.

Art. 25.

Qualora le aree o parte di esse su cui siano state eseguite opere di urbanizzazione assistite dal contributo regionale, non siano in concreto destinate ad insediamenti di imprese artigiane, associate o consorziate, le somme ottenute dai comuni o loro associazioni a titolo di contributo, devono essere restituite gravate degli interessi legali.

Titolo VI

INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO

Art. 26.

In caso di dichiarato stato di calamità naturale la Regione delibera interventi urgenti a favore delle imprese artigiane e delle cooperative artigiane di garanzia.

Art. 27.

Alle imprese artigiane danneggiate per gli eventi previsti nel precedente articolo, possono essere erogati contributi in conto capitale fino al 30% della spesa occorrente per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate o per l'acquisto o riparazione di macchinari danneggiati o distrutti fino ad un massimo di lire 15 milioni, compatibilmente con le disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio.

Art. 28.

Le cooperative artigiane di garanzia possono essere autorizzate a garantire mutui a favore di imprese artigiane danneggiate per gli eventi previsti dall'art. 26, con l'elevazione del 20% dei limiti di cui all'art. 3 della legge regionale 7 novembre 1978, n. 68.

Tali limiti sono aumentati ulteriormente del 15% per le imprese cooperative e consortili costituite da almeno cinque imprese artigiane.

Art. 29.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 13, l'istruttoria e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 27, sono di competenza del settore artigianato della giunta regionale per il carattere stra-

ordinario dell'intervento, in quanto tali interventi devono avere il carattere di urgenza e tempestività, onde garantire il ripristino dell'attività delle imprese artigiane.

Titolo VII

NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 30.

I rapporti finanziari tra la Regione e gli enti destinatari delle funzioni delegate dalla presente legge saranno determinati dal regolamento di attuazione di cui al successivo articolo, nell'ambito delle norme previste dalla legge regionale 11 settembre 1979, n. 44.

Art. 31.

Per quanto non contemplato negli articoli precedenti ed in attinenza al loro contenuto, sarà emanato apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla approvazione della presente legge.

Art. 32.

Per la definizione degli interventi previsti dalle precedenti leggi sull'artigianato, inevasi per carenza di fondi e relativi a pendenze in atto al 31 dicembre 1979, si provvede mediante lo stanziamento nel bilancio 1980, per competenza e per cassa, della somma complessiva di L. 100 000.000.

Art. 33.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'esercizio 1980. in complessive L. 3.840.000.000, si provvede mediante riduzione, di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2899 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio Nell'elenco n. 5, allegato al predetto bilancio, si apportano le seguenti variazioni:

la partita n. 2 è ridotta di L. 450.000.000;
la partita n. 8 è soppressa;
la partita n. 10 è ridotta di L. 124.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1980, settore 20, titolo II, sezione X, categoria III, destinazione programmatica 2, natura giuridica 1, sono introdotte le seguenti variazioni:

cap. 2060 (di nuova istituzione) denominato « Incentivazione per l'occupazione dei giovani nelle attività artigiane » con lo stanziamento, per competenza e per cassa, di L. 1.000.000.000;

cap 2061 (di nuova istituzione) denominato « Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle attività artigiane produttive, artistiche e tradizionali » con lo stanziamento, per competenza e per cassa, di L. 600.000.000;

cap. 2062 (di nuova istituzione) denominato « Contributi a favore degli enti locali territoriali della Regione per la costituzione di aree attrezzate per insediamenti artigianali » con lo stanziamento, per competenza e per cassa, di L. 1.500.000.000;

cap. 2063 (di nuova istituzione) denominato « Interventi speciali a sostegno dell'artigianato » con lo stanziamento, per competenza e per cassa, di L. 300.000.000;

cap 2064 (di nuova istituzione) denominato « Definizione interventi previsti dalla precedente legge a favore dell'artigianato relativi a pendenze in atto al 31 dicembre 1979 » con lo stanziamento, per competenza e per cassa, di L. 100.000.000;

cap. 2065 (di nuova istituzione) denominato « Convegni, studi e ricerche per l'artigianato » con lo stanziamento per competenza e per cassa, di L. 40.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1980, settore 27, titolo II, sezione X, categoria V, destinazione programmatica 2, natura giuridica 1, è istituito ed iscritto il cap. 2786, denominato « Garanzia fideiussoria alle imprese artigiane » con lo stanziamento, per competenza e per cassa, di L. 300.000.000.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1980, titolo IV, categoria 33, è istituito ed iscritto, per memoria, il cap. 377 denominato « Recuperi di somme pagate a seguito della garanzia fideiussoria concessa alle imprese artigiane ».

Art. 34.

La presente legge produce effetti dal 1° gennaio 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 novembre 1980

RICCIUTI

(11679)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810140)